XI.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Presentazione*) 217
Disegno di legge (*Discussione*):
Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito 217
ROSSI AMILCARE 217
CAPRINO 223
CECI 226
TERUZZI 231
BARDANZELLU 234
GUGLIELMOTTI, *Relatore* 237
Giuramento 223
Per i gloriosi Caduti della grande guerra 241
PRESIDENTE 241
Sull'ordine del giorno 241
PRESIDENTE 241

La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana.

(*È approvato*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'aeronautica, mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia Aeronautica; (149)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e lo avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (150)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'aeronautica, di questi disegni di legge.

Saranno inviati alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito. (*Stampato* n. 130-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. È inscritto a parlare l'onorevole camerata Rossi Amilcare. Ne ha facoltà.

ROSSI AMILCARE. Onorevoli Camerati! L'esame negli uffici della Camera e altrove di questo schema di legge, esame che ha suscitato, come pochi altri, più che un vivissimo interesse una vera e propria passione, dice di per sè quanta importanza debba essere riconosciuta a quell'elemento della costituzione, della forza, della efficienza dell'esercito che è rappresentato dai quadri.

Se l'Esercito è costituito prevalentemente di uomini e i quadri sono uomini, sono anzi quegli uomini dai quali tutta la massa degli effettivi prende l'esempio, e l'ammaestramento, e, dirò così, la intonazione spirituale e morale, è ben naturale che ciò debba essere.

D'altro canto, ogni atto, ogni provvedimento legislativo che abbia per oggetto la sistemazione, l'ordinamento, lo incasellamento degli uomini, più d'ogni altro è difficile, più d'ogni altro si paleserà sempre imperfetto, più d'ogni altro presterà il fianco a critiche, più spesso demolitrici, poichè nessun provvedimento legislativo potrà mai riuscire a regolare e disciplinare l'elemento psicologico, anche perchè esso non presenta che il mutevole volto degli innumeri soggetti umani.

Ma se ci si deve accontentare di raggiungere, nelle azioni umane, i migliori risultati che sono umanamente possibili, si può senz'altro affermare che questo disegno di legge è quanto di meglio sarebbe stato possibile offrire in questo campo della disciplina delle promozioni, che da un paio di decenni oramai costituisce l'assillo e la preoccupazione del Governo.

Basta pensare ai precedenti della quistione per rendersene conto immediatamente.

Alla fine della guerra i quadri dell'Esercito presentavano, com'è a tutti noto, una situazione di una gravità eccezionale e veramente insostenibile. Numerosi ufficiali di anzianità presso a poco pari affollavano ogni grado, e la età relativamente giovanile della grande massa di essi non lasciava prevedere una qualsiasi possibilità neppure di attenuazione di questo gravissimo inconveniente, che rendeva impossibile la ripresa delle carriere. E il marciare nei vari gradi, in qualunque carriera, non risponde solo ad una legittima e giusta e umana aspirazione dei singoli interessati, ma anche alle esigenze degli organismi stessi, cui essi danno l'opera loro. (*Approvazioni*).

D'altro canto, non si poteva eliminare di colpo il complesso degli inconvenienti che era stato creato dalle indeclinabili necessità della guerra e in parte anche dalla imprevidenza degli uomini, che in quei tempi nefasti per la politica della Nazione dirigevano le sorti del nostro Paese.

E la presente legge, nella parte che tratta la disciplina delle promozioni in tempo di guerra, offre di già, preventivamente, uno strumento efficacissimo per prevenire il ripetersi del male lamentato, nell'eventualità di nuove guerre, coll'istituto degli incarichi, destinati a sostituire la vasta necessità delle promozioni ai gradi superiori, imposta precisamente dallo stragrande aumento degli effettivi nel periodo della mobilitazione per la guerra.

Ed è bene dire subito che la legge, nell'atto che provvede a curare uno stato morboso e a risanare totalmente i quadri dell'Esercito, provvede a disciplinare per l'avvenire il meccanismo delle promozioni in un modo che appare veramente il migliore tra quanti se ne potevano escogitare.

Per modo che la legge va veduta in due fasi della sua attuazione.

Nella prima fase essa intende ad eliminare il pregiudizievole affollamento e ad assorbire la massa degli ufficiali dei vari gradi tra il ruolo di comando e il ruolo di mobilitazione, e le posizioni di a disposizione e di fuori organico (per quelli che, con qualunque altro sistema escogitato, avrebbero in ogni caso dovuto essere eliminati dai ruoli attivi), e le onorifiche assegnazioni alle organizzazioni giovanili del Regime.

Nella seconda fase, a partire dal 1937, quando questo lavoro di sistemazione sarà compiuto, sopratutto colla graduale costituzione del ruolo di mobilitazione, la legge intende a mantenere, colle vacanze obbligatorie, coi limiti di promovibilità e la regolarità delle promozioni, quel preordinato sistema, che è lo stesso meccanismo della legge, e che rappresenta il complesso delle condizioni necessarie per ridonare alla massa degli ufficiali, con la tranquillità dello spirito, l'amore alla nobile carriera delle armi.

Non si dice con questo che nel passato non si siano fatti dei tentativi per ovviare a tanti mali, ma essi non sono riusciti che ad attenuarli, e ridurli solo parzialmente, mentre si imponeva e si impone di eliminare del tutto almeno quelli di essi, che portano tante dolorose conseguenze di carattere permanente. Rimarranno, anche con questa legge, e sarebbe leggerezza non prevederli come possibili, tutti gli inconvenienti che sono insiti in ogni meccanismo creato dagli uomini per attuare tra di loro la giustizia, per il fatto stesso che la giustizia puramente astratta, teoricamente perfetta, non può essere mai, ed è bene che non sia, un obbiettivo umano.

Sul terreno della lealtà e della buona fede, tuttavia, è doveroso riconoscere al Governo che prese la iniziativa della opportunissima legge, ai consessi che la esaminarono nelle varie sedi e tra questi alla vostra commissione, che se difetti vi sono, essi o non sono stati avvisati o non erano prevedibili o, se

prevedibili e preveduti, non fu possibile eliminarli.

Dicevo che non erano mancati anche per lo innanzi tentativi intesi a ridonare elasticità e dinamismo ai quadri; ma vediamo sommariamente l'effetto dei principali tra essi e se ci si poteva rassegnare allo stato di cose che essi avevano finito per lasciare.

La legge del 1926, intanto, mentre non aveva mancato di tradurre nelle sue disposizioni i precisi intendimenti di rimediare alla grave situazione lasciata dalla guerra, aveva lasciato intatti i princìpi che regolavano le carriere e così tutte le altre disposizioni parziali in materia, per una malintesa preoccupazione basata forse sul formale rispetto dei diritti quesiti dei singoli, che venivano poi nella sostanza ad essere egualmente manomessi.

Se si pensa, infatti, che dato il numero esorbitante degli ufficiali costituenti il ruolo di ciascun grado e il limitatissimo numero delle vacanze naturali che si verificavano proporzionalmente in ogni anno, che il numero dei promossi annualmente in ogni grado si riduceva ad una aliquota assolutamente insignificante, si comprende facilmente come la massa degli ufficiali sarebbe rimasta nel proprio grado certo fino ai limiti di età, per essere colpiti allora, mentre rimanevano sempre ad attendere invano il maturarsi di un diritto divenuto puramente teorico, dalla demoralizzazione e dal disagio economico.

Si pensò così, ad un certo momento, al rimedio delle promozioni straordinarie nei gradi di maggiore e di capitano; ma mentre si accolsero così le aspirazioni di un certo numero di ufficiali inferiori, si ebbe come effetto permanente il trasferimento della ineliminabile stasi ai gradi superiori.

Si pensò di assorbire nel ruolo *M* un certo numero di ufficiali per alleggerire la pressione nei vari gradi delle armi combattenti: ma anche questo fu un rimedio che ebbe una ristretta portata e un effetto soltanto temporaneo.

Per ovviare allo squilibrio esistente tra le carriere delle varie armi si attuò il sistema dei fuori quadro, riservando al Ministero uno stock di promozioni da distribuire fra le varie armi: ma anche qui siamo nel campo dei provvedimenti di efficacia limitata nel tempo e negli effetti, aggravati da una certa libertà di movimento lasciata al Ministero che non fu mai vista con simpatia dalla massa degli ufficiali.

Occorreva, dunque, una legge rivoluzionaria nella sua concezione e nei suoi princìpi.

E la legge in discussione porta in sè dei princìpi veramente nuovi e originali.

Essi sono: la divisione di tutta la massa degli ufficiali in due ruoli distinti, il ruolo di comando e il ruolo di mobilitazione, ognuno dei quali risponde a funzioni delicate, importanti, fondamentali per la organizzazione e per la vita stessa dell'Esercito: distinzione questa che ha il pregio precipuo di attuare un principio di chiarificazione, che io ritengo veramente indispensabile nell'Esercito. Prima infatti questo fenomeno che si intende di eliminare colla suddetta divisione, sussisteva nei fatti, ma si evitava di definirlo e di catalogarlo nel campo delle chiare affermazioni.

Un altro istituto, che è a fondamento della legge, è il limite di promovibilità, limite che è di poco inferiore per ciascun grado al limite di età, ma che mentre risolve il problema del necessario ringiovanimento dei quadri, contribuisce potentemente ad attuare il congegno escogitato dalla legge stessa.

Il contributo massimo all'attuazione dei fini della legge è dato tuttavia dal terzo e ultimo degli istituti fondamentali di essa, dalle vacanze e dalle conseguenti promozioni obbligatorie in tutte le armi, corpi e servizi.

Ma non è mio proposito parlare della tecnica della legge, tecnica che tuttavia appare in tutta la sua chiarezza dalla pura e semplice enunciazione degli istituti principali che intendono a tradurla nella pratica realtà.

La legge, oltre che una sua meccanica, ha anche a suo fondamento una somma di princìpi morali che la inspirano e la compenetrano in ogni sua disposizione e che io ritengo di importanza anche prevalente rispetto ad ogni altro elemento, tanto da farmi considerare la legge profondamente umana, squisitamente morale e per ciò stesso integralmente fascista.

È su questo particolare aspetto della legge in discussione che desidero intrattenermi brevemente, anche perchè l'esame, sia pure sommario, di esso costituisce di per sè stesso una risposta a tutti coloro che, senza conoscerla sufficientemente nè nei suoi fondamenti etici nè nel suo meccanismo, l'hanno investita in taluni ambienti, e gli echi ne sono giunti fino a noi, delle loro più aspre e spietate critiche.

E io affermo, a confusione di cotesti messeri, che se anche la legge rivelasse dei gravissimi difetti dal punto di vista della sua tecnica, e questi, se mai, in effetti, non sono che lievissimi, sarebbe degna della più calorosa approvazione da parte nostra, non meno che da parte dei più diretti interessati ad essa, per i nobili princìpi che esplicitamente e definitivamente sancisce.

Dai coperti denigratori di essa, è stato affermato largamente poco meno che la legge favorisce la carriera degli imboscati e di quelli che per qualunque motivo non hanno potuto partecipare alla guerra, che omette di fare ogni riconoscimento alle benemerenze acquistate in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, per spingere innanzi sopratutto i giovanissimi.

È evidente qui la prava intenzione di svalutare, con affermazioni avventate, quello che a distanza relativamente breve di una guerra vittoriosa dovrebbe essere il principio informatore di ogni legge d'avanzamento degli ufficiali e poichè non si osa assumere la responsabilità di giudizi così gravi, ci si limita ad affermare senza dare la benchè minima giustificazione delle affermazioni stesse.

E varrebbe bene la pena, Camerati, di controbattere simili irresponsabili affermazioni, che sanno tanto di disfattismo, perchè, a mio giudizio, è della massima rilevanza l'argomento in questione; oggi sopratutto che il DUCE ha sentito di nuovo la necessità, incontestabile da chicchessia, di richiamare l'attenzione dei governi e dei popoli sui gravissimi pericoli che incombono ancora sull'Europa e sul Mondo.

È il DUCE che ha ricordato come sia sempre possibile, se permangono immodificabili e inguaribili certe mentalità e certe ostinazioni, che al cannone sia riservata la estrema parola sulle competizioni per le diverse o opposte teorie sul disarmo e indirettamente per tutti gli altri problemi che scavano gli abissi tra i popoli.

Nessun combattente, se ufficiale ancor meno, ha conformato e conformerà la propria linea di condotta sul campo di battaglia all'aspettativa di riconoscimenti o di ricompense.

Sarebbe enormemente lesivo dello impulso integralmente spontaneo del sentimento del dovere del soldato italiano lo adombramento di un simile calcolo che non è privo tuttavia esso stesso di nobiltà e di dignità.

Ma non v'è dubbio che altra cosa è la sensazione dell'isolamento, anche in rapporto a quelli che sono i più alti e più nobili sentimenti umani, altro è il saperli confortati dalla sana coscienza del popolo e dei poteri responsabili e sentirli pertanto apprezzati e valutati al giusto segno.

A questo corrisponde precisamente il significato e la ragione del premio, in questo è la sua alta funzione morale ed educativa.

Quando si ignora, per incomprensione, o quando, ancora peggio, si cerca di obliterare un merito che attiene alla coscienza sociale del cittadino, si compie un grave attentato al patrimonio morale e sentimentale del popolo e se questo incide nel sentimento, dirò così, guerriero, il pregiudizio è ancora più grave.

Per questo il progetto di legge in discussione, lungi dal trascurare la valutazione e l'apprezzamento dei titoli di guerra, li inalza alla stregua non più di un fattore vago e inafferabile e imprecisabile al punto, tale che possa essere al tempo stesso per puro arbitrio sopravalutato quando è appena esistente e omesso del tutto quando dovrebbe essere punteggiato al massimo, ma alla stregua di un fattore concreto, preciso, valutabile in estensione e in profondità.

Sentirete così parlare nella legge di frazioni di punto relativi ai mesi di effettiva permanenza alla fronte, di rischio bellico, di medaglie, di ferite, di mutilazioni.

Siamo, insomma, decisamente, con questa nuova legge, veramente fascista, perchè totalmente morale e umana, alla fase nella quale appaiono superate le disquisizioni teoriche, implicanti non poca freddezza di temperamento e non poca instabilità di carattere, sul prevalente valore della capacità e della tecnica e delle doti professionali in confronto del fattore morale o viceversa, e vediamo tradotto in precise, inequivocabili disposizioni di legge il riconoscimento, a seconda della loro effettiva importanza, di quei titoli, che mentre hanno una incalcolabile efficacia nel determinare il clima morale dell'Esercito, che è pur sempre destinato alla guerra anche quando la guerra, deprecabile evento, appaia come un mito lontano dalla realtà, costituiscono le ragioni del più legittimo orgoglio del soldato.

Ma la legge, appunto perchè chiara e coraggiosa, riserva, in modo preciso, un posto d'onore, il giusto posto d'onore, anche ai titoli professionali e di cultura, e questo può fare precisamente perchè parte dalla premessa di fare la giusta parte alle doti morali e di carattere e alle benemerenze acquisite sul campo dell'onore.

Anzi è proprio questa legge, che, ad esempio, colle tre tappe di arrivo della carriera delle armi, capitano, colonnello e generale, delimita la possibilità di carriera in rapporto alla effettiva capacità degli ufficiali, alla effettiva loro preparazione tecnica e allo effettivo loro grado di cultura professionale o non professionale.

Quando si parte dal presupposto di rispettare le legittime, oneste suscettibilità della grande massa, suscettibilità che attengono,

come accennavo, all'ordine umano, sentimentale e morale, tutto è più facile disciplinare anche nell'ordine tecnico e nell'ordine teorico che vogliono anche essi la loro parte.

Questo non era possibile quando ad esempio l'ufficiale mutilato, mentre veniva riassunto per specifici non trascurabili compiti attinenti a campi di attività dell'Esercito, che non possono essere considerati di secondaria importanza, perchè tutto è in esso strettamente connesso e coordinato, veniva poi considerato, a certi effetti, come un beneficato o un tollerato. Pensate quanto non dovesse offendere lo spirito e la sensibilità di questi nostri cari camerati, tra i più valorosi dell'Esercito combattente, il sapere che essi sarebbero stati considerati in ogni caso sempre i meno anziani tra i loro pari grado; quanto dovesse essere per loro ragione di mortificazione e di avvilimento il sapersi esclusi dalle Commissioni di disciplina. Sembrava quasi che questi valorosi camerati, che non avevano lesinato sui campi della gloria, la portata dell'offerta e del sacrificio, si potessero accontentare poi del tozzo di pane offerto a prezzo di tante umiliazioni.

E varrebbe ora la pena, se l'esame non ci portasse troppo per le lunghe, di andare a riscontrare singolarmente, nei non pochi articoli che ne trattano specificamente, le precise disposizioni intese a riconoscere le benemerenze acquisite dai valorosi ufficiali che parteciparono alla grande vicenda eroica del popolo in armi al comando diretto dei reparti sulla linea del fuoco. Basterà a me di richiamare la vostra attenzione su taluni di essi che più larga parte fanno a questi doverosi riconoscimenti, come il 106, il 107, il 111, il 119, il 154 e il 160 e, infine, come a quelli della importanza massima a questo effetto, al 137 e al 148, che trattano rispettivamente della promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello di complemento, concessione nuova e della massima importanza morale, e della eccezione, fino al 31 dicembre 1935, nell'applicazione dei limiti di promovibilità a favore di quegli ufficiali che abbiano un eccezionale passato di guerra ed eccellano per qualità professionali.

Il Governo, nel predisporre il meccanismo di questa legge, che implica un aumento di spesa per i quadri, è partito dal convincimento che conviene di più avere dei buoni quadri, moralmente elevati, tecnicamente preparati, piuttosto che un maggior numero di unità inquadrate. Infatti le maggiori spese occorrenti per i quadri in dipendenza di questa legge, sono tratte dallo stesso bilancio della guerra, nell'ambito del quale viene fatto giuocare il criterio predetto.

D'altro canto, non occorrono più oggi le lunghe permanenze alle armi alle reclute perchè acquistino quella preparazione morale e tecnica che ne faccia dei buoni combattenti.

Oggi le giovani reclute giungono alla soglia della caserma, con una preparazione addestrativa e militare genericamente intesa, così che in pochissimo tempo d'azione integrativa nei reparti guadagnano tre o quattro volte il tempo che occorreva per lo innanzi per un primo loro digrossamento.

È lo spirito nuovo dei giovani, è il senso dell'inquadramento, è la stessa preparazione militare che conferiscono le organizzazioni giovanili del Regime, che per tal modo si pone a partito e che rende possibile, in definitiva, le chiamate tardive e gli anticipati congedi delle classi di leva.

È dunque dalle economie realizzate nel giusto e saggio impiego della forza bilanciata che il Governo trae i mezzi per assolvere agli impegni maggiori, richiesti per i quadri in forza di questa nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Chè la legge, basandosi su di una più larga tutela economica degli ufficiali, oltre che su di una sollecita e premurosa tutela morale, aveva bisogno di attingere dei mezzi materiali in più di quelli attualmente richiesti per stipendi e trattamento di quiescenza.

Infatti, a parte l'onere maggiore richiesto per qualche concreto e materiale riconoscimento delle benemerenze di guerra, già sommariamente esaminato, vi sono le nuove provvidenze con le quali era necessario, doveroso, umano accompagnare la eliminazione degli ufficiali dai ruoli attivi.

Così tutta la massa degli ufficiali, che, ancora validi e capaci, per il solo effetto del ringiovanimento dei quadri e della riattivazione dei turni regolari di promozione, vengono posti nelle posizioni di a disposizione e di fuori organico, era doveroso che avesse, almeno nell'ordine materiale, una parte di quel conforto che viene a mancare ad essa nell'ambito della carriera.

Per i funzionari civili dello Stato, a qualunque categoria, a qualunque amministrazione appartengano, non si verifica il caso di essere eliminati dal servizio attivo in ancor giovane, e talvolta giovanissima età, quando ogni aspettativa per lo ulteriore progresso nella carriera intrapresa è più che legittima.

Occorre dunque che gli ufficiali, sottratti, non per loro volere, ma per le superiori necessità della vita e della efficienza dell'Esercito, alla vita attiva e produttiva, mentre per la loro speciale sagomatura morale e per la specifica educazione professionale non sarebbero in grado di trovare altrove una utile, redditizia occupazione, si vedano assicurato lo indispensabile per sè e per la famiglia.

Ecco precisamente un altro dei punti nei quali la legge in discussione manifesta il suo fondamento umano.

È lo stesso Ministero della guerra, che, dal proprio bilancio, preleva i fondi per le indennità da corrispondere agli ufficiali inviati ad inquadrare le organizzazioni giovanili del Regime, disposizione questa, che, mentre intende ad assicurare alle organizzazioni giovanili elementi di alto valore militare e morale, che non sarebbe agevole trarre dai ranghi della vita civile, offre dignitoso mezzo a tanti, pur sempre meritevoli, ufficiali di integrare con una nuova attività le necessità dei loro bilanci.

Non si tratta di grandi cifre: dai quattro, sei otto milioni dei primi anni, secondo calcoli approssimativi, si va negli anni successivi ad una cifra quasi consolidata di circa dodici milioni: somme che, non eccessivamente rilevanti se vengono proporzionate agli stanziamenti complessivi del bilancio della guerra, appaiono assai notevoli se poste in relazione al particolare scopo cui sono destinate: migliorare la condizione economica degli ufficiali che per ragioni indipendenti dalla loro volontà e anche dal loro merito non possono più trarre dalla prosecuzione della carriera intrapresa, il più spesso con tanto entusiasmo, quelle soddisfazioni che si erano ripromesse e che potevano onestamente e legittimamente attendere.

Ma più forte e più decisa è stata nel legislatore la volontà di tutelare dal lato morale la benemerita categoria degli ufficiali.

Dal dettaglio di eliminare dal linguaggio consuetudinario di questa e di tutte le altre leggi, qualcuna che precede e le molte, come si è preannunciato, che seguiranno, ogni espressione lesiva del prestigio e della dignità degli ufficiali, a tutta la ispirazione di essa, volta a rialzarne il tono morale e il sentimento della propria missione, si trova nella concezione e nella materiale formulazione della legge stessa tutta una disposizione più decisamente favorevole, rispetto al passato, a quanto può costituire per l'ufficiale aspirazione a progredire, ad ascendere, a migliorarsi per il proprio bene e per il superiore bene della istituzione cui è legato.

Non si parla più, ad esempio, in questa legge di non promossi al grado superiore, di non idonei, ma vi si sostituisce il termine «non prescelto» che implica, ancor più che una posizione di inferiorità rispetto al prescelto, un minore favore della sorte.

Allo stesso fine si inspira la soppressione della espressione «soprannumerario» attribuita all'ufficiale che, eliminato dai ruoli attivi, continuava a prestare in altra posizione la sua utile ed efficace attività a favore dell'Esercito.

La stessa divisione degli ufficiali nei due ruoli di comando e di mobilitazione intende tra l'altro a togliere ai singoli, senza attribuirla all'intero ruolo, la taccia di minorità che taluni portavano inevitabilmente con sè tra la massa dei colleghi per la loro evidente minore attitudine a taluni specifici compiti della vita attiva e operativa tra le truppe.

Nè, dicevo, viene con ciò trasferita a tutto il ruolo, che nell'ambito delle proprie particolari attribuzioni, indispensabili alla organizzazione e alla vita dell'Esercito, definisce le sue chiare apprezzabilissime benemerenze e il suo incontestabile alto prestigio. (*Applausi*).

Le eminentissime doti, i requisiti di eccezione richiesti per entrare a far parte del ruolo dei generali, unico per tutte le Armi e Corpi e servizi, danno a questo supremo grado della carriera una dignità, un prestigio, una luce morale, che dalla cuspide della piramide s'irraggia provvidamente in tutti i successivi piani di essa. Nè minore importanza ha a questo fine la immediata, inesorabile preclusione dell'altissimo rango ai non fortunati che siano stati una sola volta pretermessi.

Ma tutto il tono, dirò così, morale della legge è dato dal suo primo articolo che enumera i requisiti richiesti all'ufficiale perchè possa aspirare alla promozione.

Sua Maestà il Re, inaugurando la 29ª Legislatura, ha così parlato circa l'efficienza delle Forze Armate:

«Il mio Governo curerà di aumentare e perfezionare questa efficienza, la quale riposa su questi capisaldi: quadri, materiali, unità di preparazione, il tutto vivificato dallo spirito e dalla testimonianza immortale della nostra Vittoria».

Il Re, che fu in guerra comandante vigile e sensibilissimo soldato, ha come stabilito, parlando, una gerarchia tra gli elementi che costituiscono la potenza degli

eserciti, superando così nella sua augusta intuizione le sterili inconcludenti polemiche tra i materialisti e i moralisti della letteratura militare del dopo-guerra, tra i cosidetti mistici del materiale e i mistici del morale.

I quadri, infatti, rappresentano un pò come la sintesi, come l'elemento di coordinazione tra l'elemento materiale, l'attrezzatura tecnica, gli armamenti e l'elemento morale, che per primi impersonano e alimentano nelle truppe.

Per potenti che siano gli armamenti, per perfetta che sia la organizzazione, per compiuto che sia lo sfruttamento reso possibile dai mezzi meccanici che la scienza pone a disposizione degli eserciti, se gli uomini non pongono a servizio di essi, con fervore e con fede inesausta, tutte le risorse dell'intelletto e dello spirito, la più potente e perfetta organizzazione resta inerte e nessun obiettivo è possibile conseguire.

Per questo, Camerati, la presente legge che pone le sue radici nella profondità dell'animo umano, cercando di trarre partito da tutti gli elementi costitutivi dello spirito e dell'intelletto dell'ufficiale italiano, non potrà non rendere, quando sia sapientemente applicata, un segnalato servigio al Paese, contribuendo efficacemente alla saldezza dell'Esercito, presidio e potenza della Nazione in pace e in guerra. (*Vivissimi applausi*).

Giuramento.

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, è presente nell'aula il camerata Italo Balbo (*Vivissimi applausi*) il quale, per ragioni del suo alto ufficio, non ha potuto fino ad oggi partecipare alle sedute di questa Legislatura e quindi prestare il giuramento di rito. Invito ora l'onorevole camerata Italo Balbo, a giurare.

Leggo la formula (*Il Presidente si alza — Anche la Camera sorge in piedi*): « Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

BALBO. Giuro.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Caprino. Ne ha facoltà.

CAPRINO. Onorevoli Camerati! Chi vi parla non è un tecnico di problemi militari. È l'uomo della strada, modesto ufficiale di complemento come ce ne sono a migliaia, che ha sempre seguìto, però, come molti di voi, con particolare attenzione, tali problemi. Anche quando essi erano riservati alla casta chiusa dei competenti o giungevano in quest'aula deformati dalle contese partigiane, timidamente o male difesi nelle loro ragioni essenziali dalle classi conservatrici, preda della demagogia antimilitarista, che nella pretesa improduttività delle spese militari trovava l'alibi di ogni vigliaccheria e specialmente della propria.

Sicchè ce ne voleva per ritenere che la carriera delle armi non fosse una sinecura di parassiti, e la caserma tanto era tenuta in dispregio che un Ministro della pubblica istruzione osava dare ordini ai direttori delle scuole affinchè le esercitazioni ginnastiche degli alunni fossero il più possibile tenute lontane da forme e da atteggiamenti esteriori, che potessero farle paragonare a quelle delle consuetudini « soldatesche ».

E mentre il popolo italiano aveva in grande onore e amava il suo Esercito, di qui partiva, attraverso la interrogazione ricattatrice o la commissione di inchiesta, cui si arrendeva facilmente la maggioranza liberale supina o sollecita di scandali anche in momenti fatali per gli interessi della Nazione, il tentativo di paralizzare ogni rinascita dello spirito eroico e guerriero del popolo italiano.

Se non erro, fu in una stanca seduta di un estuoso pomeriggio che una manovra della estrema sinistra compatta, fra la assenza e il pusillanime consenso degli altri, riuscì a carpire, con un voto di esigua maggioranza' una allora improvvida riforma delle categorie di leva, che doveva sottrarre notevoli forze (e questo importava) alle eventuali necessità di ordine pubblico.

E taluni di voi forse ricordano il dileggio con cui fu accolta in quest'aula, alla vigilia del conflitto mondiale, la coraggiosa iniziativa di due deputati, che, preoccupati delle nuvole nere che si addensavano sull'Europa, chiedevano conto del disordine dei nostri magazzini militari: a tale ondata di dileggio e di insipienza rispondeva pochi mesi dopo il tragico colpo di rivoltella dell'assassinio di Serajevo, che estraniava di un subito dalla storia d'Italia lo sbigottito regime parlamentare, al quale Benito Mussolini poneva qualche tempo dopo il dilemma inesorabile: guerra o rivoluzione!

Quanto e come una tale atmosfera avesse influenza demoralizzatrice sulla carriera delle armi è noto. Ed è noto come le alterne vicende della carriera stessa rendessero aleatorie le speranze e i propositi di coloro che vi si dedicavano. Rare le ascese rapide, più frequenti i ristagni nella monotona e snervante vita di guarnigione. Talvolta, per ricompensa, l'oltraggio della folla aizzata nelle piazze in tumulto. Di quando in quando uno scandalo premeditatamente inscenato per infangare le glorie più pure di un corpo o di un reparto. Per lunghi mesi, in una città dell' alta Italia, Verona, la morte di una ragazza, e il conseguente processo scandalistico, consentì il più infame dileggio della più pura e sacra tradizione dei reggimenti alpini. Ritrovai in un ospedale di guerra, con le sue belle medaglie sul petto, l'ufficiale uscito immacolato da quel fango, cui il ricordo non faceva più orrore, purificato come era dal fango delle trincee! Prova e simbolo dello spirito di sacrificio e di dedizione alla Patria, rimasto, malgrado tutto, gelosamente chiuso e intatto, per il giorno del cimento e della morte, nel cuore dei soldati d'Italia! (*Approvazioni*).

Ho detto: ristagni demoralizzanti di carriera. C'è da meravigliarsi se, in una atmosfera siffatta, in talune zone grige, spesso sobillate dai causidici, germogliasse lo sconforto ed il problema dello stato giuridico degli ufficiali trovasse, come trovò, paladini indegni o gazzettieri delusi e assumesse aspetti di pronunciamento da basso impero?

La Guerra e il Fascismo hanno travolto tutti questi rottami della vecchia Italia.

Oggi tutto il popolo italiano segue appassionatamente i problemi della organizzazione militare. E noi riteniamo che esso, il popolo italiano, accoglierà con viva soddisfazione il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, come necessità inderogabile per il più efficace inquadramento dell'Esercito, più di mai convinto del motto antico *si vis pacem para bellum* e persuaso che nulla è più pericoloso a suscitare la guerra quanto la debolezza con cui si difendano le ragioni della pace fra i popoli, specie se taluno sia pronto ad insidiarla con lo scaltro pretesto del tempestivo o preventivo colpo di mano.

Onorevoli Camerati! Non possiamo nasconderci che, mentre la saggezza dei nostri comandi, sotto la guida del DUCE, con oculato uso dei mezzi disponibili, ha predisposto il più efficace ordinamento degli strumenti di difesa e di offesa, in seguito ai reclutamenti tumultuari della guerra e del dopoguerra – come osserva la relazione – nonchè alle promozioni effettuate in massa e senza previsioni del futuro, è venuta a determinarsi una grave crisi di cui si risentirebbero ancora per lunghi anni le conseguenze se non si intervenisse subito ed energicamente.

Le interessanti tabelle della situazione degli ufficiali, pubblicate nella pregevole relazione dei camerati Guglielmotti e Sacco, dimostrano la insufficienza dei tentativi compiuti con i provvedimenti del 1926, del 1929, del 1930 e del 1932 a sanare la crisi. Crisi che può così riassumersi: permanendo lo stato attuale di carriera e sbloccando con un ritmo normale di vacanze e promozioni gli ufficiali nei vari gradi, occorrerebbe ad un subalterno per diventare colonnello il periodo teorico di sessantasei anni.

Donde la necessità, come ho detto, di risolvere radicalmente il problema con mezzi base che consentano il normale fluido ritmo delle promozioni.

Se si tiene conto che i subalterni sono circa tremila e sessanta i generali di brigata, si comprende facilmente la inderogabile necessità di regolare i reclutamenti annuali degli ufficiali subalterni e scaglionarne quindi la graduale ascesa con un limite massimo di permanenza nei vari gradi (donde l'istituzione delle vacanze obbligatorie) e con una rigorosa selezione, in modo che i meritevoli abbiano la certezza di poter raggiungere senza ristagni i massimi di carriera loro consentiti. Talchè i migliori, che conseguano la scelta per i vari titoli, avvantaggiandosi di circa quattro anni di carriera rispetto ai colleghi promossi per anzianità, potranno raggiungere il grado di colonnello verso il quarantacinquesimo anno di età e il grado di generale appena dopo il cinquantesimo.

Condizioni attuali:

un numero ingente di promozioni appena giustificato dal tempo di guerra (Opportunamente la nuova legge dispone che, oltre i limiti delle vacanze effettive, si provveda alle necessità del comando nell'Esercito operante mediante incarichi a titolo provvisorio del grado superiore);

migliaia di ufficiali di complemento passati effettivi, e conseguente ristagno, con sperequazione tra arma e arma.

Cifre:

capitani di fanteria con anzianità 1915, 1.335; con anzianità 1916, 678; con anzianità 1917, 325: la maggior parte provenienti dagli ufficiali di complemento;

tenenti con anzianità 1920, 700; con anzianità 1921, 120: provenienti da ufficiali

di complemento che avevano fatto la guerra come sottotenenti.

In confronto 137 capitani di cavalleria, sottotenenti nel 1915, sono stati promossi capitani soltanto nel 1926, 27, 28 e 29; 441 sottotenenti di artiglieria sono stati promossi capitani nel 1917, 18, 23, 24, 26 e 29.

Quindi la necessità di predisporre lo sbloccamento, in un periodo di circa tre anni, di tutti i capitani e tenenti delle varie armi reduci dalla guerra, moltissimi, come ho detto, da 17 anni nel grado ricoperto in guerra e molti senza via di uscita. Sbloccamento da attuarsi:

o con l'avanzamento anticipato per i più meritevoli;

o con la promozione per anzianità;

o con la destinazione al ruolo di mobilitazione di cui dirò appresso;

o con la eliminazione dei non idonei, la cui permanenza sarebbe a danno di tutti con scarso vantaggio di nessuno, assicurando però loro, in premio degli utili servizi resi al Paese, decorose condizioni di vita.

Restituite così la elasticità e le indispensabili proporzioni numeriche ai successivi gradi, senza pletore che ingombrino l'impiego dei gradi stessi, rimesso a punto il sistema delle promozioni, si è reso necessario, per le ragioni che ho già detto, un sistema ulteriore di selezione bene predisposto, per il quale ciascuno sappia i traguardi della sua carriera che sono costituiti da tre gradi: capitano, colonnello, generale.

E poichè con le vacanze obbligatorie fissate dalle tabelle annesse alla legge si può dar luogo annualmente ad una serie di promozioni ben determinate per tutti i gradi, le esigenze dei rapporti tra i gradi iniziali e i gradi massimi richiedono una progressiva scelta fra i più idonei ai gradi più elevati di comando e quelli cui assegnare una carriera più modesta ma anch'essa sicura e onorevolissima, sempre preferibile all'attuale stato di incertezza destinato spesso a divenire accorata rassegnazione a un incaglio di carriera senza speranza.

È opportuno rilevare che l'organico presenta dei massimi e dei limiti di età nei gradi, impressionanti e tali da impedire la ascesa dei più giovani, anche se meritevoli, e da non consentire le promozioni dei più anziani appunto per la loro anzianità.

Valga il fatto che l'età dei tenenti va dai trentasei ai cinquant'anni, quella dei capitani dai trentaquattro ai cinquant'anni, quella dei maggiori dai trentasette ai cinquantadue anni, quella dei tenenti colonnelli dai quaranta ai cinquantasei anni, quella dei colonnelli dai quarantaquattro ai cinquantasette anni.

La relazione della commissione parlamentare ha opportunamente rilevato la importanza della formazione dei due ruoli di comando e di mobilitazione, ponendo in giusta evidenza la importanza dell'uno e dell'altro e la indissolubilità dei compiti loro assegnati per mantenere sempre, e specialmente in tempo di guerra, la piena efficienza dell'Esercito operante soggetta a inesorabile rapidissimo logorio.

Nulla dovrei pertanto aggiungere a quanto la commissione parlamentare ha rilevato in proposito. Dirò solo ai dubbiosi che, poichè può calcolarsi che la destinazione al ruolo di mobilitazione sarà decisa quando l'ufficiale abbia compiuto e superato i quarant'anni, si può essere certi che venti anni di carriera, utilmente spesi anche nella conoscenza diretta dei reparti di truppa, siano abbondantemente sufficienti per un sicuro collaudo attraverso le norme dell'articolo 47 del disegno di legge e del relativo già predisposto decreto Reale, con le più ampie e possibili garanzie nella procedura dei numerosi giudizi, guidati da coscienziosa severità, dei requisiti fisici e morali, di ingegno, di carattere e di coltura.

Del resto, se possono giovare i confronti, lo sdoppiamento della carriera della magistratura tra coloro che dal grado minimo possono raggiungere i gradi massimi della Cassazione e coloro che dal grado minimo possono giungere al grado massimo di consigliere d'appello (secondo particolari attitudini e speciali prove), non ha punto turbato nè il prestigio dei magistrati assegnati ai due ruoli, nè il sereno andamento di tale importante funzione.

Vogliamo comunque osservare che di fronte alla situazione caotica in cui versava il sistema delle carriere per gli ufficiali dell'Esercito; di fronte alle necessità di svecchiare i quadri, di stabilire un ritmo il più possibile costante degli avanzamenti, di disciplinare dalla base al vertice della piramide la ascesa a scaglioni per i vari gradi, destinandovi i più meritevoli secondo particolari e sperimentate capacità; di fronte alle esigenze superiori di affinare tali capacità di rendimento e di comando, la riforma appare logica nelle sue premesse e rigidamente chiara nelle sue conseguenze.

Non è secondo l'interesse di ciascuno che essa sarà valutata dai nostri valorosi ufficiali, ma dalla certezza che essi avranno di una armonica struttura della loro carriera in

relazione agli interessi supremi della Patria in pace e in guerra. Che è quello che massimamente conta.

Onorevoli Camerati! Altri potrà meglio di me illustrare questi ed altri aspetti della legge, la quale in due punti ci tocca più particolarmente: col consentire a noi ufficiali di complemento di far parte integrante, in caso di guerra, delle unità di prima linea; col fondere ancora più strettamente i vincoli di fratellanza tra Esercito e Milizia, riconoscendo particolari vantaggi a coloro che abbiano prestato servizio nei ranghi armati delle Camicie Nere con speciali mansioni inerenti alla preparazione militare del Paese e valorizzando agli effetti militari le prove date per le conquiste della Rivoluzione.

Noi chiediamo soltanto che tale fusione di animi e di intenti divenga ogni giorno più profonda nello spirito e nella sostanza, perchè nero e grigioverde sono eguali simboli di forza, di volontà, di sicuro coraggio per tutti i cimenti, ai quali attendiamo di essere chiamati dal nostro infallibile Capo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'onorevole camerata Ceci. Ne ha facoltà.

CECI. Onorevoli Camerati! Nel recente discorso della Corona, Sua Maestà il Re manifestava il proposito di aumentare e perfezionare la efficienza delle nostre forze armate ed aveva un particolare riferimento ai quadri.

Ad un mese di distanza dalle acclamazioni, con le quali questa Camera accolse l'Augusta parola del Sovrano, ecco una nuova legge fascista, intesa ad attuare in pieno la volontà del Sovrano. Come tutte le leggi, anche le più saggie, questa per l'avanzamento degli Ufficiali del Regio esercito, non può naturalmente contemplare tutti i casi dei singoli o di gruppi e risolverli al cento per cento. Essa affronta in pieno il problema dei quadri e reca nel complesso delle sue disposizioni la possibilità di raggiungere gli scopi essenziali, che il legislatore si è prefissi.

È una legge coraggiosa e per questo squisitamente fascista.

La sua finalità ultima è quella del superiore interesse della difesa del Paese, il suo scopo immediato è quello di ovviare agli ostacoli, che si frappongono, dalla cessazione dello Stato di Guerra, alla carriera degli ufficiali e conseguentemente di ringiovanire i quadri. È noto che durante il conflitto mondiale si dovette da una parte procedere a promozioni eccedenti gli organici e che dall'altra furono fatte nelle varie armi larghe immissioni di ufficiali, che avevano resi segnalati servizi alla Patria. Cessate le ostilità, le carriere vennero a risentire di questo dato di fatto. Si cercò di superare le difficoltà della situazione attraverso provvedimenti di legge, e tra essi vanno ricordati sopratutto quelli del 1926, ma se ne ottenne, come risultato pratico, soltanto l'attenuazione per la circostanza che rimasero fermi i vecchi principi, che regolavano le carriere. Il caso, nei confronti delle promozioni, ha avuta così larga parte e ne è venuta fuori una involontaria disparità di trattamento tra gli ufficiali delle varie armi e tra quelli della stessa arma, dando luogo all'annosa questione del parallelismo delle carriere. Che cosa si sarebbe potuto fare per arrivare a risolvere in modo definitivo questa questione?

Erano stati da taluno suggeriti i seguenti provvedimenti:

a) aumentare in tutti i gradi gli organici delle armi non favorite per portarle alla pari con quelle in vantaggio;

b) arrestare le promozioni in tutti i gradi delle armi favorite fino a raggiungere la parità con le altre.

Nel primo caso si sarebbero creati gradi senza possibilità di impiego, nell'altro, a parte la illegalità di una tale determinazione, si sarebbero lasciati scoperti posti, previsti dall'organico.

Con la legge in esame invece si è stabilito, come vedremo meglio tra poco, un limite minimo di permanenza in ogni grado, prima di dar luogo alle promozioni per cui non saranno più possibili nel futuro le disparità di carriera fra i pari gradi delle varie armi. È chiaro che il punto fondamentale del problema, che si intende risolvere, è lo sbloccamento di tutti gli ufficiali nel grado che attualmente ricoprono. Questo sbloccamento avverrà gradualmente. La legge è congegnata in modo da permettere lo sbloccamento nei vari gradi in uno spazio di tempo che si aggira per ciascuno di essi nei limiti seguenti:

in 6 anni per i colonnelli;
in 4 anni per i tenenti colonnelli;
in 5 anni per i maggiori;
in 10 anni per i capitani;
in 9 anni per i subalterni.

Come conseguenza degli sbloccamenti anzidetti avremo:

a) la ripresa delle carriere in ogni arma e servizio;

b) un relativo ringiovanimento dei quadri;

c) l'avviamento graduale verso il parallelismo delle carriere nelle varie armi.

A questo punto è opportuna una constatazione, e che cioè agli ufficiali che, in applicazione delle nuove disposizioni, dovranno comunque lasciare il servizio attivo, verrà fatto un trattamento di quiescenza assai migliore di quelli della legge in vigore. Si tenga poi presente che, salvo qualche caso eccezionale, dovuto eventualmente a motivi più che particolari, le probabilità di essere collocato in congedo incominciano per l'ufficiale quando ha raggiunta una certa anzianità nel grado di capitano e di conseguenza ha già maturato il diritto ad una pensione, che può dirsi veramente congrua. (*Approvazioni*).

È inutile però nascondersi che quando si tratta di leggi fondamentali, le quali recano provvedimenti di carattere radicale, non si può evitare che una certa perplessità, che di massima non ha proprio ragione di essere, si faccia strada nell'animo di taluno, e che ci vengano rivolte da qualche parte, in una circostanza, come la presente, alcune domande, che naturalmente reclamano le relative risposte.

E dirò, per quanto mi possa constare di persona, – e credo anche voi ne avrete avuto sentore – che alcuni quesiti sono stati fatti, e questo, mentre da una parte sta a rappresentare la lodevole passione con la quale i cittadini seguono i problemi militari e le provvidenze del Governo nei loro riguardi, dall'altro sta a dimostrare però, e dobbiamo dirlo con franchezza, che questa volta le notizie messe in circolazione a caso per il Paese, e non certo di prima mano, non rispondono a quella che è la realtà.

E quindi si è creata involontariamente un po' di confusione. E perciò sarà bene che io mi proponga di assolvere il còmpito di chiarire i punti essenziali della legge, e di dissipare qualche dubbio per quanto mi sia possibile, dato che le mie forze, nei confronti della materia, che stiamo trattando, sono assai relative, se non addirittura deboli.

A questo fine torno a ripetere che non ci può essere che un sistema radicale e perciò fascista: il sistema dello sbloccamento di tutti i quadri. (*Interruzione del deputato Lanfranconi*).

PRESIDENTE. Onorevole Lanfranconi, la finisca.

LANFRANCONI. O è fascista o è radicale. (*Si ride*).

CECI ....c'è da fare il vuoto innanzi, creare i posti per gli avanzamenti e far luogo quindi alle promozioni attraverso tutte le garanzie che offre la legge, e che contiene in modo speciale quando essa è fascista e porta sopratutto il nome del DUCE.

PRESIDENTE. Onorevole Lanfranconi ha capito? (*Si ride*).

LANFRANCONI. La spiegazione mi soddisfa.

CECI. In seguito all'adozione dei provvedimenti in esame avremo, come conseguenza, la ripresa delle carriere in ogni arma e servizio, con relativo ringiovanimento nei quadri e l'avviamento graduale verso il parallelismo delle carriere nelle varie armi così come ho già avvertito.

Dopo avervi detto questo, torno a confermare che nel funzionamento del meccanismo della legge, pericoli veri e propri che vada a casa della gente in condizioni da essere alle prese con le più urgenti necessità, non ve ne sono in modo alcuno.

Ma v'è di più. Questo fatto consentirà a tutte le Commissioni giudicatrici, a quelle cioè che dovranno procedere all'esame degli ufficiali per il loro avanzamento, il senso della serenità, perchè potranno prendere le loro decisioni con giustizia e nel superiore interesse dell'Esercito senza preoccuparsi dell'avvenire degli ufficiali stessi, perchè assicurato in ogni caso dal lato economico. (*Approvazioni*).

Ed ora vediamo attraverso quali provvedimenti, che direi centrali, la legge si propone di raggiungere lo scopo generale della migliore organizzazione dell'Esercito e gli scopi conseguenziali di accelerare le carriere da una parte e ringiovanire i quadri dall'altra.

La legge tende a questi fini con i seguenti provvedimenti:

1°) con la costituzione di due ruoli distinti: uno detto di Comando e uno di Mobilitazione, per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

2°) con la fissazione del limite di promovibilità per l'alta gerarchia e per gli ufficiali superiori ed i capitani delle armi combattenti, esclusi quelli del Ruolo di mobilitazione;

3°) con la formazione delle vacanze e con le promozioni obbligatorie in tutte le armi, corpi e servizi.

Esaminiamo separatamente questi provvedimenti.

Incominciamo dai due ruoli.

Ognuno di essi ha caratteristiche proprie e disimpegna funzioni importantissime in pace e in guerra. Il primo, e cioè il Ruolo Comando, comprende gli ufficiali dal grado di subalterno a quello di colonnello, investiti delle funzioni di comandante per le quali posseggono particolari attitudini. Si tratta di

un ruolo essenzialmente dinamico e gli ufficiali che ne fanno parte sono destinati ad una vita tipicamente operativa, che comporta anche sacrifici e rinunzie e che si svolge in mezzo alle truppe o che sbocca negli studi e nelle realizzazioni.

Vi dirò che la selezione, in questo ruolo, diventerà giustamente sempre più rigorosa a mano a mano che si ascende e che, all'altissimo grado di generale, attraverso la meccanica e la tecnica della legge, arriveranno solo gli eletti, cioè coloro che daranno prove reali di conoscere l'impiego di tutte le armi e saranno veramente eminenti per qualità di coltura professionale. (*Approvazioni*).

Il secondo, il Ruolo di Mobilitazione comprende ufficiali dal grado di capitano a quello di colonnello e che siano in possesso di particolari attitudini per il disimpegno di mansioni di ufficio, indispensabili per il funzionamento dell'esercito, mansioni che attualmente vengono affidate a rotazione tra i quadri. Questo Ruolo non va confuso con il Ruolo *M* istituito con la legge dell'aprile 1930 per funzioni di Mobilitazione e con il Ruolo capitani consegnatari, creato nel 1932.

Io vi dirò francamente (e credo che la mia opinione sia condivisa anche da Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato) che questo ruolo finì coll'accogliere ufficiali di primissimo ordine, nel pieno possesso di ottime doti di comandanti, forse perchè prevedevano, in base alle vecchie leggi, di non poter sboccare negli altri gradi della carriera madre, e per avere assicurata la promozione almeno fino a tenente colonnello senza subire esami di sorta, col vantaggio di essere collocati a riposo due anni dopo il limite di età in vigore. Fu certo un errore, ed è forse per questo che nella legge attuale è lasciata loro libertà di scelta, una volta che viene sciolto il Ruolo *M*, di chiedere indifferentemente di andare a far parte del Ruolo di Comando o di quello di Mobilitazione.

I capitani consegnatari erano ufficiali anziani i quali, senza possibilità di promozione, avevano in consegna i magazzini dell'Esercito e andavano via a 52 anni di età.

DEL CROIX. Erano destinati a combattere coi topi! (*Si ride*).

CECI. Ma c'è nella legge una disposizione di rilevante importanza sotto il punto di vista sentimentale e militare: questi ufficiali, una volta immessi nel ruolo di mobilitazione, pur avendo per destinazione compiti ben fissati, in caso di guerra potranno, sempre che lo vogliano, chiedere di tornare al loro posto nel ruolo di comando, assumendo tutti i diritti e tutti i doveri del ruolo stesso. Una volta che vi siano trasferiti, vi potranno rimanere non solo per la durata della guerra, ma anche in seguito. (*Approvazioni*).

Come vedete non si crea il tipo dell'ufficiale sedentario, tanto che lo si istruisce anche in tempo di pace; lo si fa partecipare ai campi e alle manovre e, lo si chiama a coprire i posti degli uffici presso i reggimenti, perchè si possa tenersi al corrente del servizio delle truppe. Non si tratta perciò di un Ruolo Statico, come qualcuno può erroneamente pensare.

Nel ruolo mobilitazione si entra con il grado di capitano e si arriva fino a tenente colonnello, ma non è esclusa la possibilità di raggiungere quello di colonnello per chi eccella nel servizio speciale del ruolo stesso. È anche possibile ai maggiori del ruolo di ottenere la promozione a scelta speciale, e cioè con una promozione per esami accelerata e di cui parleremo fra poco. Il ruolo mobilitazione verrà costituito, oltre che dagli ufficiali del Ruolo *M.* e capitani consegnatari, i quali hanno anche facoltà di chiedere di essere trasferiti nel ruolo di comando, dagli ufficiali delle varie armi prima di essere presi in esame per l'avanzamento, limitamente però a quelli destinati in primo tempo a formare la massa che dovrà essere sbloccata nel quadriennio previsto quale fase di costituzione del ruolo, e verrà infine costituito a mano a mano con il trasferimento da quello di comando degli ufficiali che, sottoposti agli esami ed agli esperimenti prescritti per l'avanzamento, non saranno stati dichiarati prescelti. Il grado di colonnello, nel ruolo mobilitazione, verrà riservato agli ufficiali di questo grado del ruolo di comando dichiarati non prescelti, tranne la possibilità, come si è detto, di promozioni interne dei tenenti colonnelli con esami su materie inerenti allo speciale servizio del ruolo stesso. È previsto che nel 1937 il ruolo mobilitazione debba avere completata la sua costituzione e che dal 1938 in avanti il suo normale funzionamento possa essere assicurato.

Non sarebbe però stata sufficiente agli scopi della legge la sola istituzione dei due ruoli ed è per questo che si avranno e il sistema delle vacanze con le conseguenti promozioni obbligatorie e l'applicazione dei limiti di promovibilità.

La vacanza obbligatoria è il vuoto che si fa nei vari gradi, anno per anno, in base a determinate tabelle, per cui è possibile avere a disposizione un certo numero di

posti per far luogo ad altrettante promozioni dal grado inferiore.

Anche qui però la legge non sarebbe stata una legge definitiva e non avrebbe risolto completamente il problema, se le vacanze non si verificassero ogni anno nel numero sufficiente per dar luogo alle promozioni necessarie. Vi dirò che qualcuno ha trovato che le tabelle sono molto ben fatte, però un po' rigide, e che da questo fatto possono venir fuori delle conseguenze.

Bisogna intendersi. Le tabelle non sono qualche cosa di immutabile e di intangibile, sono compilate oggi, subordinatamente all'ordinamento dell'esercito attuale, ma potranno essere modificate domani ove l'ordinamento dell'esercito, con una legge che ci dobbiamo augurare prossima, venga ad essere ritoccato.

Quando siamo così arrivati al sistema della vacanza obbligatoria, la vacanza deve essere raggiunta ad ogni costo, perchè la promozione è altrettanto obbligatoria dai gradi inferiori ai superiori. Il Ministro della guerra ha queste facoltà: di sottoporre cioè agli esami, oppure di classificare gli ufficiali a seconda del grado, anno per anno; classificare capitani, maggiori e tenenti colonnelli, sottoporre agli esami colonnelli e generali per l'avanzamento.

Ma siccome la legge vuole essere definitiva, e prima di ogni cosa giusta nei confronti di tutti, senza mai nuocere nella sua tecnica, nella sua meccanica a chicchessia, deve naturalmente essere applicata fino al raggiungimento di tutte le doverose finalità, alle quali è informata.

E allora, quando questo concetto basilare sarà entrato non solo nel nostro cervello, ma nella nostra coscienza, ci potremo rendere agevolmente conto della imprescindibile necessità di alcuni provvedimenti, come quello ad esempio che destina a costituire vacanze anche aliquote di ufficiali che eventualmente fossero stati prescelti per l'avanzamento, cioè ufficiali idonei a coprire il grado superiore. È una eventualità questa, che può verificarsi e che la legge contempla, ma l'allontanamento dal servizio attivo dei prescelti, è circondato dalle maggiori garanzie attraverso un nuovo vaglio per merito comparativo da parte di organi superiori. (*Approvazioni*).

E passiamo al terzo provvedimento, col quale si assicura il funzionamento della legge; il limite di promovibilità. Sono stati inclusi nella legge con un criterio innovatore.

Anche nei loro confronti si è creata un po' di confusione e si è detto: ma, allora, a che cosa servono i limiti di età previsti dalle vecchie leggi, quei limiti di età cioè stabiliti per ogni grado, e che, raggiunti dall'ufficiale, lo allontanano dal servizio?

I limiti di promovibilità, hanno una funzione completamente diversa. I limiti di età, intanto, rimangono e hanno la loro importanza anche di fronte alla legge attuale.

I limiti di promovibilità, di nuova istituzione, sono invece rappresentati dalla circostanza che l'ufficiale del Ruolo Comando e dei servizi tecnici al momento in cui si verifica la vacanza nel grado immediatamente superiore a quello da lui rivestito dandogli la possibilità della promozione, si trovi ad avere compiuta l'età prescritta come termine massimo nei confronti del grado da lui ricoperto.

Ed allora accade che, appena promosso l'ufficiale, che lo segue nel ruolo, viene collocato nella posizione di « a disposizione » e in questa posizione promosso al grado superiore, ove sia stato dichiarato prescelto per l'avanzamento. Il limite di promovibilità non si applica agli ufficiali del Ruolo di Mobilitazione e di servizio. C'è da osservare che è stato bene adottare il provvedimento dei limiti di promovibilità in luogo dell'abbassamento dei limiti di età, che avrebbe colpito indistintamente tutti e avrebbe create vacanze soltanto minime e più che altro negli altissimi gradi. Molto opportunamente nelle disposizioni transitorie della legge è stata concessa al Ministro la facoltà di non procedere all'applicazione dei limiti di promovibilità fino a tutto l'anno 1935 nei confronti di qualche ufficiale in possesso di requisiti specialissimi e che è doveroso mantenere in servizio. A meglio chiarire il funzionamento dei limiti di promovibilità, mi servirò di un esempio.

Prendiamo il capitano: se un ufficiale di questo grado raggiunge il quarantaseiesimo anno di età, senza che si sia verificata vacanza in quello superiore non può conseguire la promozione a maggiore.

La vacanza si viene invece a verificare più tardi. Il capitano non è promosso allo istante maggiore, ma in suo luogo è promosso il capitano che viene dopo di lui nel ruolo, e che non ha raggiunto i limiti di promovibilità, cioè l'età di 46 anni.

All'atto stesso di questa promozione, avviene il passaggio del capitano, colpito dai limiti di promovibilità, in una posizione speciale di cui vi dirò fra poco, la posizione di « a disposizione » nella quale però allo stesso momento del collocamento ha luogo per lui la promozione al grado superiore.

Soltanto che quel capitano, poi, raggiunti i limiti di età, non rimane in servizio, ma va a casa.

Mentre questo sembra un trattamento di sfavore, in realtà è un trattamento di favore, perchè il capitano che è promosso maggiore nella posizione di « a disposizione » viene ad avere tutti gli emolumenti del nuovo grado e sarà poi passato in ausiliaria e quindi collocato a riposo con la relativa pensione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prosegua, on. Ceci; hanno capito... (*Si ride — Commenti*).

CECI. Allora ho capito anch'io, perchè mi avvio alla conclusione. (*Voci*. No, no).

PRESIDENTE. No no, dica tutto quello che vuole.

CECI. Giunti a questo punto, dobbiamo accennare telegraficamente alle due posizioni nelle quali....

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di ricorrere al telegrafo.

CECI. Ricorrerò alla radiotelegrafia. (*Si ride*).

Accennerò alle due posizioni nelle quali verranno a trovarsi gli ufficiali una volta che non saranno stati prescelti per l'avanzamento al grado superiore o che prescelti siano destinati a formare vacanza.

Nella posizione di a disposizione vengono collocati in ogni caso i colonnelli e i generali e inoltre gli ufficiali di qualsiasi grado dei ruoli e servizi colpiti dai limiti di promovibilità, ma dichiarati idonei, e gli ufficiali del ruolo mobilitazione e dei servizi tecnici, quando siano destinati a formare vacanza d'autorità.

In questa posizione l'ufficiale rimane quattro anni e cinque nella prima applicazione della legge, conserva gli assegni interi e viene utilizzato dal Ministero della guerra per incarichi vari. La posizione di fuori organico è data agli ufficiali di tutte le armi e corpi dal grado di capitano a tenente colonnello non prescelti per l'avanzamento.

In questa posizione l'ufficiale conserva i quattro quinti degli assegni e poi è collocato in ausiliaria. Gli ufficiali nella posizione di fuori organico, ove siano particolarmente meritevoli per i requisiti, di cui sono in possesso e per il servizio prestato, possono essere destinati, in qualità di istruttori alle organizzazioni giovanili del Regime e in questo caso compete loro una speciale indennità. Da quanto sono venuto esponendo si può rilevare come non soltanto sia possibile ovviare all'attuale ristagno delle carriere, ma come ne derivi la conseguenza di vederle regolate e più ancora avviate definitivamente a quel parallelismo, che è stato sempre e soltanto un voto. L'avere anche stabilito un minimo di permanenza in ogni grado, prima di far luogo alla promozione, renderà quasi impossibile sperequazioni casuali e stridenti di carriera tra gli ufficiali della varie armi e talvolta della stessa arma. E così pure le carriere non saranno affidate alla sorte, ma al merito, rappresentato sopratutto dal servizio reale prestato lungo le fronti di battaglia, e dalle benemerenze ivi acquistate dall'ufficiale e dalla cultura generale e professionale. (*Approvazioni*).

È certo che nello stabilire il merito di ciascuno non si potrà essere precisi al cento per cento, ma attraverso determinati criteri fissi si potrà raggiungere la maggiore equità possibile. C'è da compiacersi a questo proposito di alcune disposizioni di evidente e benefica opportunità, e cioè del fatto che i superiori debbano invogliare e spingere gli inferiori allo studio ed alla frequenza dei corsi della scuola di guerra, ove siano forniti di particolari attitudini e che ai caduti nell'esperimento, ove siano in possesso di ottimi requisiti, possa concedersi egualmente la promozione. Come ho avuta già occasione di dire, la nuova legge tende ad una selezione dei migliori nell'interesse dell'esercito e degli ufficiali più meritevoli. La prima selezione avviene con le classifiche, nelle quali si tiene conto di tutti i requisiti dell'ufficiale partitamente e globalmente. Una volta raggiunti i minimi dei punti prescritti si è sottoposti agli esami ed agli esperimenti. Gli esami sono riservati più che altro agli ufficiali dei servizi, gli esperimenti essenzialmente pratici, sono riservati agli ufficiali del Ruolo di Comando, tranne nel caso della scelta speciale, nel quale saranno sottoposti anche ad un esame. Le promozioni saranno effettuate o per anzianità, o a scelta ordinaria o a scelta speciale o per meriti eccezionali.

La promozione ad anzianità ha luogo senza esami nei gradi di subalterno e fino a capitano. Da questo grado in poi ha luogo normalmente la promozione a scelta ordinaria, che è rappresentata da una selezione accurata attraverso il vaglio dei requisiti e delle prove. C'è poi la promozione a scelta speciale, che consente vantaggi di carriera gli ufficiali, che si procurino il titolo necessario per conseguirla.

E tra questi sono da annoverarsi: l'avere frequentato con successo i corsi della scuola di guerra, l'avere prestato servizio nel Corpo di Stato Maggiore, l'avere sostenuto gli esami

prescritti per la promozione a scelta facoltativa. C'è infine la scelta per meriti eccezionali, circondata dalle maggiori garanzie e di cui andranno a fruire, con vantaggi di carriera, gli ufficiali che possono vantare meriti altissimi. Le promozioni eccezionali saranno sempre accompagnate dalla pubblicazione della relativa motivazione nel *Bollettino Militare*. Non è fuori luogo ricordare che rimane in vigore l'esame anticipato istituito con la legge 1932, il quale consente la possibilità di ottenere la promozione con un guadagno di posti. In sostanza si tratta di provvedimenti che mentre risolvono in pieno il problema dei quadri affidano anche per il loro ringiovanimento e per la loro salda preparazione.

Concludendo, onorevoli Camerati, io ho voluto illustrare un po' la legge. Avrei potuto far meglio e di più come mi auguravo, e come forse desideravate, ma la modestia delle mie forze e della mia tecnica (*Proteste*) non me lo consentivano. (*Applausi*).

La volontà non è mancata!

Ognuno di noi, raccogliendosi un poco in sè stesso, di fronte a questa legge, che ci pone veramente alla svolta di una situazione di particolare importanza nei confronti dell'Esercito, che va risolta con rapidità e con decisione fascista, ognuno di noi credo fermamente, allo specchio della propria coscienza, dovrà prendere posizione. Io per mio conto l'ho già presa. E quando mi sono convinto che si tratta di raggiungere un fine essenziale, quale è quello dello svecchiamento dei quadri e la riapertura delle carriere, lo sbocco cioè e l'avvenire per i nostri ufficiali, altamente benemeriti in pace e in guerra, e quando mi sono sincerato che la selezione sarà rigidamente garantita, e quando ho visto che la scelta dei più idonei sarà basata sul valore dimostrato nelle prove supreme e sul merito professionale e culturale e sui servizi prestati in ogni contingenza attraverso un compendio che fa veramente bella la vita dell'ufficiale eletto per qualità eminenti, ho detto fra me: questa legge fondamentale è destinata ad allontanare dal servizio attivo ufficiali che ben meritarono, ma di fronte al sacrificio apprezzabile di gruppi e di individui, al quale rendo il mio migliore omaggio, stanno con un grande imperativo categorico la sicurezza del Paese, l'avvenire della nostra Nazione, il destino della Patria, che mi auguro con ardente fede, sempre più fulgidamente solare nel tempo e nello spazio. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'onorevole camerata Teruzzi. Ne ha facoltà.

Voci. Bravo Ceci!

PRESIDENTE. Ora basta! Sono già stati registrati gli applausi vivissimi e prolungati! (*Ilarità*).

Onorevole camerata Teruzzi, ha facoltà di parlare.

TERUZZI. Onorevoli Camerati, la legge che è portata oggi all'esame della Camera non ha bisogno di molti discorsi per essere illustrata.

Tuttavia io sento il bisogno ed il dovere di prendere su di essa la parola per sottolinearne la portata, nella mia duplice qualità di ufficiale in congedo dell'Esercito e di comandante di Camicie Nere in effettivo servizio.

Io credo che onestamente si debba riconoscere che la presente legge rappresenta quanto di meglio si potesse fare in questa materia, tenuta presente la situazione attuale dei nostri quadri.

Non siamo di fronte ad uno dei soliti palliativi di cui purtroppo si è usato molto in passato per tentare di correggere una situazione pesante dei quadri, e, diciamolo pure, insostenibile, residuata della guerra. Ma siamo di fronte ad una legge organica completa, armonica nelle sue parti che risolve radicalmente e con genialità il problema posto allo studio. E lo risolve non soltanto per quanto ha tratto al presente, ma anche nei confronti dell'avvenire; il che dà alla legge il carattere della solidità.

Naturalmente una legge come questa non può essere attuata senza che vi siano interessi di singoli colpiti; ciò è fatale, ma noi non dobbiamo preoccuparcene soverchiamente, perchè se così facessimo rischieremmo di restare fermi ed inerti nel caos, mentre siamo adusati a non preoccuparci degli ostacoli che ci si parano davanti per raggiungere una meta. Noi fascisti siamo troppo abituati dal Capo ad anteporre gli interessi della collettività nazionale a quelli dei singoli, per restare dubitosi di fronte a qualche lagnanza che può elevarsi dai singoli, quando siamo convinti di operare fattivamente nell'interesse dell'Esercito e della sua efficienza.

Del resto, nella legge in esame è profuso tanto cuore e tanto senso di umanità, che noi possiamo tranquillamente affermare che nulla è stato trascurato per conciliare, sino al limite delle possibilità, gli interessi dei nostri valorosi ufficiali con quelli supremi della Nazione. (*Vivi applausi*).

Ciò premesso, mi guarderò bene dal tediarvi con un esame particolareggiato del testo di legge in discussione, ma mi limiterò

a rilevarne alcuni aspetti che hanno attratto in modo particolare la mia attenzione.

E voglio prima di tutto soffermarmi all'articolo 108 della legge il quale tratta degli ufficiali fuori organico, soltanto per rilevare l'ultimo capoverso col quale si dispone che questi ufficiali possono essere impiegati, dal Ministro della guerra, nell'inquadramento delle organizzazioni giovanili del Fascismo. Siamo di fronte ad una novità che ha sapore squisitamente fascista: l'Esercito va incontro ai giovani ed innesta nelle fresche schiere il suo cuore e la sua esperienza.

Questa disposizione ha, a mio avviso, un'altissima importanza; sia perchè forgia un solido anello di congiunzione pratica e morale fra il presente e l'avvenire, sia perchè consente a dei bravi ufficiali che si allontanano dalle file attive dell'Esercito di dare ancora la loro attività, per la preparazione spirituale della Nazione; sia anche perchè, attraverso l'indennità che è consentita a quelli che sono scelti per questi compiti, migliora, sia pure in modo modesto, la loro situazione economica.

Ed ho detto scelti, a ragion veduta; perchè saggiamente il legislatore, nell'articolo 108, ha disposto che gli ufficiali che saranno destinati alle organizzazioni giovanili, devono essere particolarmente meritevoli.

Era questa una disposizione necessaria e io credo che essa sia sufficiente a tranquillizzare qualcuno che aveva mostrato delle preoccupazioni nei riguardi della qualità degli ufficiali destinati alle organizzazioni giovanili.

STARACE. Saranno accolti, questi camerati, a braccia aperte. (*Vivi applausi*).

TERUZZI. Mi occuperò un po' degli ufficiali in congedo. Il legislatore ha posto una speciale cura nella parte che riguarda questa branca, e da tutto il testo della legge emerge chiara la volontà di valorizzare questa benemerita categoria cui in tempo di guerra è riservata tanta parte di sacrificio e di gloria.

Con l'articolo 113, il secondo della Parte IV che tratta dell'avanzamento degli ufficiali, si è provveduto a specificare meglio i requisiti di cui devono essere in possesso gli ufficiali in congedo per essere promossi e, questo, in analogia a quanto è richiesto per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

Così, nel successivo articolo 114 si è disposto che l'ufficiale non prescelto per l'avanzamento, non possa essere preso in esame per una seconda volta se non sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese.

Ottima disposizione questa, perchè si dà alle autorità giudicatrici che prendono in esame l'ufficiale per la seconda volta, un nuovo elemento di giudizio, senza del quale il giudizio stesso non sarebbe stato che una formalità vana. Il beneficio della seconda promozione contemplato dall'articolo 117 è stato esteso anche agli ufficiali che abbiano partecipato a operazioni di guerra nelle nostre colonie; in tutti i casi è riconosciuto un beneficio a tutti coloro che siano stati decorati o feriti e che abbiano avuto durante la guerra una certa permanenza nella zona di prima linea. Anche qui affiora la valorizzazione di coloro che hanno partecipato alla guerra, valorizzazione che – secondo me – domina in tutta questa legge che è fatta da combattenti che la guerra hanno condotto e combattuto realmente. (*Applausi*).

Dall'articolo 137, ultimo capoverso, « Disposizioni per la guerra », è riconosciuta, ai tenenti colonnelli di complemento, la possibilità di essere promossi colonnelli per meriti di guerra.

Voi mi dispensate certamente dall'illustrare il valore morale di questa disposizione. A noi basterà di prenderne atto con vivo compiacimento.

Altro articolo interessantissimo è il 178, perchè con esso viene fatta una notevole agevolazione agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri. Con provvedimento molto opportuno e semplificatore è stato riconosciuto il diritto alla promozione senza obbligo di frequentare i corsi di istruzione stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente. Anche questa categoria di ufficiali benemeriti, che dopo la guerra hanno contribuito ad alleggerire la situazione dei quadri, lanciandosi con coraggio su altre vie nella vita civile, non sono stati dimenticati dal legislatore e gliene va data lode.

Un concetto completamente nuovo e degno di rilievo per la genialità e il senso di opportunità che rivela è quello applicato con l'articolo 115, in cui è sancito per l'ufficiale in congedo il diritto alla promozione per meriti eccezionali quando – dice la legge – per spiccate qualità militari o per qualità organizzative o direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore ».

Non c è chi non veda quanto sia saggio un provvedimento di questo genere. Sarà

così eliminata la stonatura di uomini che occupano eminenti posti nel campo degli studi e della organizzazione sociale in cui, badate bene, hanno acquisito talvolta benemerenze cospicue che sono richiamati, o meglio erano richiamati alle armi, coi gradi più modesti.

Non si può fare a questa disposizione il minimo appunto, perchè coloro che ne beneficieranno sono già passati, in quanto sono ufficiali in congedo, attraverso il vaglio dell'Esercito. D'altra parte la legge impone, contro ogni possibilità di abuso, che l'ufficiale da promuovere dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore.

Il successivo articolo 116 è quello che tocca più da vicino la mia sensibilità di comandante di camicie nere. Esso suona così:

« L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, può essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualità intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto, il comando del grado superiore nell' Esercito ».

Finalmente si riconosce in questa legge che gli ufficiali della Milizia, i quali da dodici anni servono con appassionata fedeltà la causa della Rivoluzione, hanno diritto alla riconoscenza di tutti gli italiani. (*Vivissimi applausi*). Si dà ad essi la gioia di vedere la loro fatica riconosciuta anche attraverso la loro appartenenza, quali ufficiali in congedo, all'Esercito e si getta un nuovo, solido ponte di fraternità fra Esercito e Milizia! (*Vivissimi applausi*).

Questa disposizione darà un pratico risultato anche nel campo organico, perchè si riuscirà così, se non ad eliminare, a ridurre per lo meno la distanza che talvolta è molto notevole tra i gradi dell'Esercito e della Milizia, riuniti nella stessa persona, nello stesso ufficiale.

Ma le disposizioni a favore degli ufficiali della Milizia non si arrestano qui. Nell'articolo 122 si dà anche ad essi la possibilità di un vantaggio di carriera. Questo vantaggio è attribuito a tutti gli ufficiali di complemento destinati all'inquadramento delle unità di prima linea, purchè siano in possesso di certi dati e requisiti.

Così si richiede (lettera *b* dell'articolo) che gli ufficiali si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza dei corsi speciali d'istruzione, oppure (lettera *c*) che abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e istruttori in occasione di periodici richiami alle armi.

Nelle disposizioni di questo stesso articolo sono compresi gli ufficiali della Milizia i quali possono conseguire lo stesso vantaggio di carriera qualora appartengano ai battaglioni di camicie nere, e, comunque, « abbiano dimostrato buone qualità di comandanti quali ufficiali della Milizia nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del Paese ».

Come vedete, onorevoli camerati, questo articolo 122 ha un'importanza molto notevole, sia perchè ribadisce il criterio della selezione anche negli ufficiali in congedo, sia perchè va decisamente incontro agli ufficiali delle Camicie Nere.

E per questi ultimi in modo particolare io sento il bisogno ed il dovere di esprimere al camerata Baistrocchi, che attorno a questa legge ha lavorato con tanta passione, la gratitudine non solo degli ufficiali, ma di tutte le Camicie Nere in armi per la gloria del Regime. (*Vivissimi applausi*).

Onorevoli Camerati! Ho esaminato soltanto una piccola parte di questa legge, e l'ho fatto di proposito e per compiere un dovere. Prima però di chiudere, consentitemi ancora che io mi soffermi un breve istante sui principî che l'hanno inspirata, rilevando come essi siano di pura marca fascista.

Si potrà osservare che la cosa è perfettamenta naturale dal momento che il testo di legge porta nella sua relazione la firma di Benito Mussolini; tuttavia per noi fascisti è sempre motivo di gioia il constatare che il Regime, nella sua marcia in avanti per la ricostruzione nazionale, poggia sempre sul terreno sicuro delle premesse da cui siamo partiti quando eravamo in pochi a credere nel Fascismo e nel suo Capo. (*Applausi*).

Il principio di autorità domina altissimo in tutta la legge, e ne è spirito vivificatore. E badate bene: non era cosa facile in una legge che è destinata a un'istituzione che, per sua natura, il principio di autorità ha sempre avuto quale pilastro basilare di tutto il suo edificio. Eppure si è trovato il modo di rafforzarlo. Infatti, ad esempio, il generale e il colonnello, sorpassati nell'avanzamento, devono lasciare il servizio. Prima non era così; è bene che sia così. Il capo che sta agli alti gradi della gerarchia non può essere nem-

meno sfiorato dal dubbio dei sottoposti, sulle sue capacità.

Chi non è prescelto a salire non può più oltre restare in comandi di altissima responsabilità, è automaticamente esautorato e deve lasciare il posto a chi è giudicato meglio di lui.

Gli ufficiali, in tutti i gradi non vanno più alla scuola di guerra e agli esami a scelta soltanto a domanda, ma, quando sono ritenuti i migliori, le commissioni giudicatrici ve li designano. L'autorità dei superiori si sostituisce a quella dell'individuo quando, pur in presenza di tutti i requisiti necessari, può far difetto la fiducia nelle proprie forze.

Un altro principio basilare del Fascismo è esaltato in questa legge, quello della gerarchia.

Siamo d'accordo che il concetto di gerarchia è sempre stato alla base della nostra organizzazione militare, come di qualunque altra similare che si rispetti. Ma, qui, la gerarchia è concepita con uno spirito nuovo; si è puntato decisamente al suo rafforzamento. Si vede nel testo della legge lo sforzo continuo per migliorare questo poderoso strumento del comando.

Attraverso la selezione accentuata e costante, con la destinazione degli ufficiali in due ruoli, a seconda delle attitudini e delle possibilità di ognuno, si mira a creare una gerarchia di valori veri e propri, oltrechè di gradi e si dà a questo istituto una forza e un prestigio che rappresentano certamente un notevole progresso sul passato.

E finalmente il Fascismo ritrova sè stesso in queste norme legislative, nel geniale congegno pel ringiovanimento dei quadri.

Si fa largo, nel limite del possibile, ai giovani. Si sospingono avanti e si anticipa, per essi, la gioia della responsabilità.

Così il Fascismo cammina sicuro e solenne nel suo apprestamento bellico, come in tutte le altre branche della sua opera di ricostruzione.

Gli ufficiali del nostro glorioso Esercito saranno i primi a gioirne e noi vogliamo, che da questa aula, non più sorda nè grigia, vada ad essi, ancor una volta, il nostro plauso e l'espressione del nostro amore, che è amore di tutto un popolo. (*Vivissimi prolungati applausi — Grida di:* Viva l'Esercito! — *Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuovi vivissimi applausi*).

Dopo di che, noi potremo dare una assicurazione al DUCE, che è sempre presente e gli diremo: DUCE, noi combattenti e fascisti, che abbiamo provato il morso della ferita e la trepidazione dell'attesa dell'incerto domani, nelle lontananze sconfinate del deserto; noi che abbiamo martellato il nostro spirito in trincea, nelle alternative fra l'angoscia e l'ebrezza della vittoria; noi che non abbiamo chiesto di riposarci dopo Vittorio Veneto per seguirvi nella nuova fatica guerresca della Rivoluzione; noi che abbiamo imparato nelle ore torbide della vigilia a scandire le sillabe del vostro nome, invocazione e presagio di vittoria; noi vi assicuriamo che voteremo questa legge certi di operare per il bene del Paese, con lo stesso cuore con cui risponderemo presente il giorno in cui a voi, DUCE, piaccia di lanciarci nella più dura battaglia, per la più sfolgorante vittoria. (*Vivissimi, prolungati applausi — Grida di:* Viva l'Esercito! *e di:* Viva la Milizia! — *Nuovi vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Bardanzellu.

BARDANZELLU. Onorevoli Camerati! Non è cosa facile a me, dopo i Camerati che mi hanno preceduto, di intervenire in questa discussione e di intrattenervi ancora sulla legge di avanzamento. Per non ripetere gli argomenti già trattati dagli altri, cercherò di fissarne i punti salienti: primo, sblocco della massa degli ufficiali; secondo, rinvigorimento e ringiovanimento dei quadri; e terzo punto, che mi sembra essenziale, la preparazione dei capi.

Voi conoscete ormai come si effettua il meccanismo dello sblocco degli ufficiali, in virtù del quale si va incontro ai camerati combattenti con cuore fraterno di fascisti, e si va incontro ai sottotenenti e tenenti del '915 e '16, che sarebbero destinati, secondo la passata legge, ad invecchiare e a morire nel grado di capitano, computando a loro favore, la guerra che essi hanno combattuta, e garantendo ad essi, con la nuova legge fascista, la sicurezza del domani. Qualunque sia l'attuazione della legge, è certo che anche a questo blocco di ufficiali la vita è assicurata, ed è assicurata ai migliori non soltanto la soddisfazione materiale della tranquillità dell'avvenire, ma altresì il riconoscimento del sacrificio compiuto, riconoscimento che si attua attraverso il congegno delle classifiche, che, anche se appaia frazionato e meccanico, è pervaso da un soffio di alta spiritualità.

D'altra parte i camerati combattenti sono usi a considerare la vita come elevazione e come superamento nello spirito della disciplina, per cui se qualcuno di essi potrà essere

tocco singolarmente dall'attuazione meccanica della legge, quando egli saprà che questa legge tende a fare dell'esercito un organismo snello ed elastico, bello, possente proteso in avanti come un'arma nuda per la salvaguardia della Patria, per la difesa dell'Italia Fascista, anche se qualche particolare rincrescimento possa egli averne, troverà nell'intimo del suo spirito di soldato la serena forza di accettarlo in omaggio al principio superiore del bene comune. Perchè, soltanto così, con l'attuazione fascista e rivoluzionaria di questa legge sull'avanzamento degli ufficiali, noi potremo addivenire allo sveltimento e al ringiovanimento dei quadri necessari per la efficienza dell'esercito.

Voi sapete ormai che uno dei punti innovatori e fondamentali della legge è la costituzione dei due ruoli: mobilitazione e comando. Sapete come si determinano le vacanze obbligatorie che eliminano i ristagni nello avanzamento, dando ad esso la necessaria continuità e fluidità in maniera che il sottotenente che entra nell'esercito scegliendo per sè il mirabile destino di governare gli uomini e di prepararli al cimento supremo, sa quale sorte lo aspetta e sa che anche ad anzianità potrà arrivare, se ne è meritevole, al grado di generale, ancora giovane.

Ma su tremila sottotenenti che annualmente entrano nei ruoli, non tutti possono pensare di divenire generali quando i comandi di brigata in Italia sono solo sessanta. Necessariamente, allora, bisogna sfollare e sveltire. Avanti devono andare i migliori! Ecco il punto coraggioso e ammonitore della legge. Come avviene questo sfollamento e questo sveltimento? Attraverso le vacanze obbligatorie, attraverso le classifiche, e attraverso i due ruoli di mobilitazione e di comando.

Nel ruolo comando devono aver posto i migliori, i più ben sagomati, i più ben preparati, non soltanto per qualità intellettuali, fisiche e professionali ma (ecco il punto saliente della legge), per attitudini al comando, per amore al rischio, per capacità di dominio sulle anime e soprattutto per il carattere che è certo, fra le forze morali, la più importante per poter reggere gli alti comandi. È necessario che i nostri ufficiali, destinati al comando delle grandi unità, diano nella loro vita prova ferma, assoluta continua di carattere, carattere che nel condottiero è coesione di forze morali, che è consapevolezza etica del dovere da compiersi fino agli estremi limiti della vita e della morte, che è coraggio della responsabilità, equilibrio di giudizio, dominio su sè stessi, capacità di intuizione e di decisione, virtù e valore.

Qualcuno si è chiesto, onorevoli Camerati, se il comando sia scienza od arte. Io penso che sia arte, soprattutto, perchè investe il dominio dello spirito, perchè tende allo scandaglio dei cuori e a far agire le sublimi forze dell'abnegazione e del sacrificio. Il capo è l'arbitro, in guerra, dei suoi uomini, ha in pugno il destino di centinaia e di migliaia di giovani, dei nostri giovani migliori e deve consapevolmente adoperare la loro sacra vita, al fine unico e supremo della salvezza e della difesa della Patria. (*Applausi*).

E allora, o camerati, avendo così chiarito uno dei principi fondamentali della legge, io richiamo l'attenzione vostra, con schiettezza fascista e di ormai vecchio fante, sul periodo glorioso della nostra guerra, che può dividersi in tre grandi fasi: quella dell'eroismo oscuro e meno fortunato; quella della resistenza eroica; quella della trionfale vittoria.

Fermiamoci alla prima fase; a quando il fante doveva avvicinarsi alle ben munite posizioni nemiche per tagliare i reticolati col coraggio personale; e spesso il sacrifizio moriva nel sangue senza allori e senza ricompense. Ma il fante marciava ugualmente, ubbidiva senza discutere anche se non si rendeva conto della ostinatezza di quelle ondate che si seguivano tragicamente per infrangersi senza risultati davanti alla muraglia delle difese nemiche, insuperate ed insuperabili allora per la scarsezza dei nostri mezzi tecnici. Ma voglio sorreggere ora solo il mio giudizio con quello di un generale di Corpo d'Armata, ne dico il nome: Armando Tallarico, il quale, in un volume, ***I Capi***, dove tratta delle qualità di comando dei generali e degli ufficiali in genere, a proposito di essi osserva il fenomeno che si è avverato nel nostro ed in altri Eserciti: « quanti, egli scrive, sono passati ignorati ed oscuri pur avendo lasciato nel nostro cuore impronte incancellabili del loro carattere, della loro forza di dominio, onde erano padroni delle anime e della volontà dei loro dipendenti.

« Non salirono in onore ed in fama forse perchè mancò loro la spinta ad ascendere, o furono arrestati nel cammino dai mille e mille ostacoli e da infiniti triboli di cui è seminata la vita.

« Di converso si può verificare che raggiungano alti gradi uomini che non hanno avuto sostanziale attitudine ad esercitare il comando ».

La constatazione che riguarda, ripeto, tutti gli eserciti fu fatta ancora da uno scrittore francese Emilio Mayer, il quale scrive: « un ufficiale può benissimo compiere la sua carriera senza aver mai conosciuto le parti elevate del suo mestiere, senza aver saputo mai comandare ».

I nostri comandanti in guerra si adeguarono sempre ed in tutti i settori al mirabile sacrificio dei nostri soldati? Se anche nella prima fase della nostra guerra il fante marciò con tanto stoicismo verso la morte, molto si deve agli ufficiali che seppero destare in lui un sentimento di eroica abnegazione. Ma gli alti comandi si resero sempre conto della necessità di questi supremi sacrifici? Il generale Tallarico risponde, fissando ad un certo punto queste riflessioni: « l'ostinazione con cui nei primi anni di guerra si ritornava ad attaccare le trincee austriache del Carso e si reiterava pretendendo di aprire varchi nei reticolati con le pinze di giardiniere, era irragionevole, per non dire altro.

I nostri fanti non capivano quella ostinazione.

Capivano che loro dovere era il morire, ed obbedivano ed andavano sapendo di non tornare.

Quanto ci volle perchè la verità apparisse a qualche chilometro indietro della linea di fuoco!

Fui testimone ed attore sul Carso e sull'Altipiano di Asiago di quegli attacchi frontali predestinati ad insuccesso. Non cito nomi e fatti, perchè tutti ne ricordano.

Valgano quei ricordi ad ammonire i posteri essenzialmente perchè quella riluttanza ad arrendersi alla ragione traeva la sua origine da una mancanza di fede nel valore delle truppe.

Ebbene, la verità è che anche in quei casi, anche e specialmente in quei casi, noi abbiamo visto rifulgere lo spirito di sacrificio delle nostre truppe. Ne ho visti andare alla morte sicura, senza battere ciglio. Sia gloria ai caduti! Dio perdonerà ai nostri errori, purchè non siano dimenticati e valgano di di severo monito a chi verrà dopo di noi ».

Quel sublime insegnamento e quel monito sono oggi stati raccolti. Il Capo glorioso delle Camicie Nere li ha consacrati nello spirito animatore della presente legge. E quando Egli parla l'Italia ne è consacrata come quando Egli appare anche spiritualmente, come ora, innanzi a noi! non soltanto l'anima, ma anche la materia par che si riempia di adorazione.

Perciò questa legge nata dalla mente e dal cuore del DUCE, che aduna in sè tutte le sublimi qualità di Capo, per cui la sua figura giganteggia ormai negli orizzonti della storia, formatosi anch'Egli nella fucina tremenda della guerra, ha il contrassegno dell'etica fascista ed il superiore suggello dello spirito.

Ma se pur qualche congegno non vi appaia perfetto (vi è mai qualche cosa di perfetto in questo mondo? o la imperfettibilità delle cose umane non è forse pungolo di vita e dono di Dio?) ebbene, esso si perfezionerà nel tempo, o Camerati. L'importante è che la legge nelle sue parti e nel suo insieme dia coesione, saldezza, efficienza al nostro esercito, ai fini supremi della difesa e della affermazione nel mondo dell' adorata Patria Fascista.

E pertanto, fissato così il significato morale della legge, ne riassumo per brevi cenni, i punti caratteristici e fondamentali.

Essa sblocca la massa degli ufficiali, risolvendo fascisticamente la crisi che travaglia l'Esercito:

consente la ripresa delle carriere liberando il passo ai migliori;

tien conto dell'interesse morale e materiale di ciascuno;

solleva le ansie degli ufficiali combattenti, sistemando il loro avvenire;

normalizza il futuro, eliminando le corse e le soste negli avanzamenti;

ringiovanisce e rinvigorisce i quadri dando fluidità al meccanismo delle promozioni;

orienta gli ufficiali, badate, verso un criterio operativo e non dottrinario;

rende l'ufficiale artefice del proprio destino;

risolve in modo fascista – e quindi definitivo – il problema dell'inquadramento futuro dell'esercito;

elimina col ruolo unico dei generali ogni disparità ed ogni sensibilità, ridonando al generale il prestigio del suo grado;

esige nei capi l'esercizio effettivo del comando (e voi sapete l'importanza morale, non soltanto professionale di questo principio, per cui rendo omaggio a Sua Eccellenza Baistrocchi che ha saputo, accanto al Capo, portare nella legge tutta la grande esperienza della sua vita di prode soldato);

pone il carattere a fondamento del giudizio sugli uomini;

armonizza colle disposizioni sugli ufficiali in congedo e con quelle riguardanti la Milizia il contatto e la fusione dell'Esercito

col popolo italiano e col cuore delle Camicie Nere;

dona finalmente i suoi capi fascisti all'Esercito fascista;

fa dell'Esercito un sistema unitario di forze vive e uno strumento possente ed efficiente per la guerra e per la vittoria;

lo esalta nel suo spirito guerriero e imperiale di difesa e di offesa agli ordini del DUCE, al servizio del Re. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Guglielmotti.

Ne ha facoltà.

GUGLIELMOTTI, *Relatore*. Onorevoli Camerati, siamo giunti ormai all'ora di riassumere questa discussione che, per l'argomento così importante e capitale per la vita del Paese, meritava lo sviluppo che effettivamente ha avuto. I Camerati che hanno fatto parte della Commissione parlamentare per lo studio della legge vi hanno illustrato analiticamente i termini del vasto e complesso provvedimento. E voi, credo, vi sarete formati, come noi ci siamo formata, l'assoluta e profonda convinzione che questa legge è la migliore che potesse essere studiata, al duplice scopo di alleggerire l'Esercito dal peso di una crisi che dura ormai da oltre quindici anni, e a quello soprattutto di indirizzarlo verso le vie dell'avvenire.

Certo, nessuna legge può risolvere la quadratura del circolo, e anche questa semina la via di sacrificati, ma l'imperativo categorico di ringiovanire i quadri e di far sì che l'Esercito sia sempre più agile e pronto sotto tutti gli aspetti per la difesa e per l'offesa, ci dice che tali sacrifici debbono essere serenamente sopportati e accettati, perchè vôlti a un bene essenziale e supremo.

Vogliate, onorevoli Camerati, che io renda omaggio di gratitudine al camerata Generale Sacco che ha portato nella relazione che insieme abbiamo presentata a voi, il contributo di una solida e intelligente esperienza di soldato e di generale di Camicie Nere, e vi prego sottolineare questo particolare: è un comandante di Camicie Nere che ha redatto insieme con un modesto capitano di complemento, quale io sono, la relazione di questa legge così importante e fondamentale. E lasciate anche che io aggiunga la mia sincera parola alle molte che eloquentemente sono state pronunciate, all'indirizzo di Sua Eccellenza Baistrocchi.

Sua Eccellenza Baistrocchi sa che da molti anni la mia modesta opera affianca la sua lungimirante e intelligente battaglia. E voi sapete quanta profonda stima e affetto io abbia per questo valoroso e intrepido soldato che ha vissuto la sua vita militare non soltanto nella severità degli studi, ma soprattutto in prima linea al comando delle truppe. (*Applausi*).

E lasciate che io vi dica che la Commissione, così autorevolmente presieduta dall'onorevole Del Croix, ed alla quale ha partecipato con attività e fervore lo stesso nostro eroico Presidente, ha compiuto intero il suo dovere, ha guardato la legge senza preconcetti, ma anche senza soverchio ottimismo; e di questo Sua Eccellenza Baistrocchi può far fede. L'affetto per il generale Baistrocchi non ci ha fatto velo. Abbiamo sviscerato la legge in ogni suo aspetto, in ogni articolo, e vi abbiamo anche portato alcune modifiche, che il Sottosegretario di Stato ha accolto con un senso di squisita e profonda collaborazione, che gli fa onore.

Giunti dunque a questo punto della discussione, io non credo sia il caso di addentrarci nei particolari, che sono stati del resto esaminati con acume dagli oratori che mi hanno preceduto.

Sarà forse invece bene che io riassuma lo spirito informatore della legge, che va oltre la contingenza; perchè il pregio essenziale del provvedimento è questo: affronta sì le esigenze dell'ora e risolve il problema transitorio dello sfollamento dei quadri; ma al tempo stesso si proietta nel futuro, va oltre l'ostacolo per lo spirito fascista che la anima, e fa sì che l'Esercito, in pace e in guerra, abbia la sua struttura definita e non possa trovarsi ancora una volta nella condizione, oserei dire tragica, in cui fu lasciato negli anni del dopo guerra.

Il criterio fondamentale è quello selettivo. Base dell'ordinamento delle promozioni e degli avanzamenti è la scelta. Questa è la novità fascista della legge. Fino ad ora, per lunga tradizione, l'Esercito ha avuto come base dell'avanzamento l'anzianità, cioè un moto meccanico che poteva alimentare anche tutte le illusioni, e secondo il quale tutti gli ufficiali avrebbero potuto teoricamente aspirare ai più alti gradi.

Il concetto della anzianità è oggi invece audacemente superato. Rimane soltanto per assicurare, secondo una rigida norma morale e umana, un minimo di carriera a coloro che, pur essendo degli ottimi e rispettabilissimi ufficiali, a un certo momento si troveranno ad avere dei titoli inferiori o non sufficienti per il grado superiore. Il criterio della selezione si inizia al grado di capitano. Questo è il primo traguardo; e durante la carriera mili-

tare se ne stabiliscono tre di questi traguardi, che corrispondono poi esattamente alle tappe fondamentali della missione del soldato: la compagnia, il reggimento, la grande unità.

Noi che siamo stati combattenti in guerra sappiamo che il plotone è la unità minore, necessaria e fondamentale per la struttura dell'Esercito; ma sappiamo che la prima unità composita è la compagnia, e cioè un aggregato d'uomini che sperimenta in modo definitivo la capacità del comando.

Quindi la legge si basa sulla capacità di comandare. Tutti gli altri elementi che contribuiscono alla formazione del soldato, alla selezione dei quadri, all'addestramento e alla educazione degli ufficiali, sono contemplati in questa legge; ma uno sovrasta su tutti: l'esercizio del comando.

Onorevoli Camerati, dobbiamo ricordare che la carriera militare, unica forse fra tutte le missioni e tutti i compiti umani, è quella che lascia un tremendo interrogativo, che nasconde un imprevisto non calcolabile in tempo di pace, perchè a un certo momento, quando di fronte al fuoco e innanzi al nemico un ufficiale, anche giovane, sa di dover assumere le più tremende responsabilità, in quell'istante egli deve riassumere in un atto supremo lo spirito, la preparazione, l'esperienza di un'intera vita. È allora che si completa la missione dell'ufficiale, è allora che si suscitano le più elette virtù, è allora che può balzare di fronte al fuoco e al rischio la figura luminosa dell'eroe.

Ma se noi non possiamo prevedere quale potrà essere l'esatta valutazione dei valori morali e militari di ciascuno di fronte al durissimo collaudo della guerra, è compito delle gerarchie militari di accompagnare l'ufficiale fino sul margine del combattimento.

Non possiamo prevedere che cosa accadrà in quel momento supremo, quando un giovane capitano, o un comandante di battaglione, o di reggimento si troverà, solo coi suoi uomini, ad affrontare la lotta decisiva; quando dovrà annullare nel suo spirito tutte le sensazioni umane che ordinariamente può generare il pericolo, quando dovrà riassumere in un ferreo atto di volontà tutta una esistenza dedicata ad un ideale; ma è compito nostro quello di giungere fino ai limiti di questo terreno cruciale e sceverare, scegliere, selezionare il più possibile tutte le qualità che diano garanzia per l'esercizio effettivo del Comando. (*Vivissime approvazioni*).

Arriviamo quindi al primo traguardo: il capitano.

Il capitano, quando è stato già provato al Comando della sua Compagnia deve scegliere: o accettare una vita di lotta, e cioè il ruolo di comando, un'autentica vita di abnegazione e di sacrificio con l'impegno della totale rinunzia alla vita comoda (perchè il ruolo di comando è una continua selezione, una continua passione, perchè per arrivare a colonnello e a generale occorre aver provato in cento modi e in cento occasioni tutte quelle complesse capacità che vanno dalla scienza all'arte, dalla fede allo spirito); o passare in una posizione decorosa sì, ma sedentaria. Occorre dunque che, dopo la permanenza nei gradi inferiori, si siano già rivelate queste capacità, e una prima selezione severa si rende necessaria. Dopo una media di 15 anni di carriera ogni ufficiale può fare il suo esame di coscienza, vedere cioè se le sue qualità lo portino verso l'esercizio del Comando, verso la bellezza della guerra e verso la sublimità del sacrificio, ovvero invece se le qualità, diciamo così, di prima linea, forse attenuate per via, non lo consiglino di avviarsi verso una strada più tranquilla, più facile, più limitata, che contempli l'adempimento di doveri essenziali per la vita dell'Esercito, in una condizione morale pari, ma professionale e spirituale diversa rispetto a coloro che esercitano il governo diretto degli uomini.

Non dobbiamo fare della rettorica; il ruolo di mobilitazione è un ruolo rispettabilissimo, ma fondamentalmente diverso dal ruolo di comando. Questo può essere definito, anzi, ruolo di stato maggiore, intendendo tale termine come definizione generica e non soltanto localizzata a una particolare funzione nella vita dell'Esercito.

Il Ruolo di Mobilitazione è invece una funzione anch'essa necessaria e indispensabile, ma di carattere, ripetiamo pure, sedentario; insopprimibile nella vita degli eserciti perchè serve in pace e in guerra, a salvaguardarli dalle dannose, deleterie e perniciose improvvisazioni, che noi bene ricordiamo all'inizio del conflitto europeo. Noi ufficiali di trincea, che abbiamo reciso i reticolati con le pinze che non tagliavano, sappiamo bene che cosa significhi organizzare alle spalle servizi efficienti e solidi, ai quali siano preposti uomini, i quali non cerchino tali incarichi unicamente per sottrarsi al rischio maggiore, ma siano incamminati per quella via fin dal tempo di pace, per le loro particolari attitudini e per le loro specifiche capacità. (*Applausi*).

Questa, secondo me, è la ragione morale dei due ruoli che sovrasta alla ragione occasionale e transitoria, quella cioè di dare uno sbocco necessario alla carriera, consolidare l'Esercito, fare sì che i nostri giovani, i quali posseggono uno sfolgorante spirito guerriero, siano attratti alla carriera militare, e che tale loro spirito non sia compresso per 20 anni o 25 di permanenza nei gradi inferiori, come oggi, senza la possibilità di raggiungere una funzione, non dico elevata, ma media nella gerarchia militare.

Ora, quindi, l'esercizio di comando è la base di questa legge; ed è logico che un esercito che ha combattuto e vinto una grande guerra ponga tale norma morale alla base della sua vita.

Dicevo tre traguardi: capitano, colonnello e generale. Del capitano abbiamo parlato; quanto al colonnello, l'ufficiale arriva al comando del reggimento già dopo un vaglio severissimo; esperimenti, esami, classifiche, tutti basati fondamentalmente sul comando, classifiche su cui incidono profondamente i meriti di guerra, le ferite, le mutilazioni, la permanenza in prima linea.

Il colonnello arriva così a comandare l'unità tipica, che racchiude in sé stessa la più pura poesia: il reggimento, che ha i suoi segni, le sue tradizioni secolari, le sue mostrine. A proposito di queste, io vorrei tanto raccomandare a Sua Eccellenza Baistrocchi, che nel riordinamento necessario della numerazione organica dei reggimenti, rimasta sconvolta dopo l'adozione della formazione ternaria, tenga conto massimo di queste tradizioni, di questi colori, che stanno tanto vicino ai nostri cuori, di questi colori con i quali dormono il sonno degli eroi e dei prodi almeno cinquecentomila italiani caduti su tutti i fronti per la grandezza della Patria. (*Approvazioni*).

Il colonnello, dicevo, può provare sotto tutti gli aspetti la sua capacità; il reggimento, oggi, non è più quello di venti anni fa, è una unità complessa, dotata di ogni sorta di armi, e non è più neanche quello del principio della guerra, quando noi andammo in prima linea con due, dico due mitragliatrici, per reggimento; oggi è invece un organismo possente che sviluppa una intensa massa di fuoco e che richiede al fante delle capacità varie e ardue, dalla mitragliatrice leggera a quella pesante, dalla bomba al cannone, sì, perchè il fante, che sa far tutto, ha saputo anche diventare artigliere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Gli italiani sanno fare tutto.

DEL CROIX. Che c'è dello spirito di corpo in giro? (*Commenti*).

GUGLIELMOTTI. È bene che ci sia.

Il reggimento rappresenta dunque una unità complessa che può sviluppare e svelare tutte le qualità del comandante; e allora si arriva al terzo traguardo: la maggiore unità.

Il Generale dall'attuale legge non è considerato come colui che per merito di anzianità di servizio arriva ai più alti gradi: esso invece è giudicato sotto la specie dell'animatore, del condottiero, vale a dire di colui che ha sperimentato al massimo, in una vita interamente consacrata all'Esercito, tutti i suoi titoli in ogni campo.

Da ciò si deduce un'altra innovazione geniale e necessaria di questa legge: cioè il ruolo unico dei generali.

Il ruolo unico dei generali ha suscitato fra coloro – e non ne faccio ad essi gran colpa – che hanno avuto cognizione della legge soltanto attraverso sommari riferimenti, dei dubbi.

Si diceva: ma come, un colonnello che ha fatto la carriera in fanteria, lo mandate a fare il generale in artiglieria o cavalleria?

Al primo esame un profano può ritenere che quest'osservazione abbia un fondamento. Ma fondamento non ne ha, perchè il ruolo unico si basa invece sopra un principio fondamentale della vita e dell'arte militare moderna, cioè l'unità di comando e di direttive, la necessità di saper dirigere nello stesso modo e con la stessa sapienza l'impiego delle masse di fanteria e del cannone, il movimento e il fuoco, cioè i due elementi su cui si basa il combattimento e la vittoria. Poichè, senza una massa di fuoco, non si avanza, e senza un movimento oculato audace e sapiente non si conquistano le posizioni nemiche. Quindi è bene che il comandante di brigata di fanteria sappia appieno l'impiego dell'artiglieria, e così il generale di brigata proveniente dall'artiglieria sia in grado di manovrare le masse di fanteria in movimento.

D'altra parte, il ruolo unico dei generali non è altro se non la derivazione di quanto già esisteva per i generali di divisione. Il generale di divisione proviene da tutte le armi: oggi è stata estesa tale norma al grado di comandante di brigata; in altre parole, il colonnello, quando ha ultimato nell'esercizio del comando del proprio corpo le sue funzioni e la sua preparazione, passa ad una sfera più ampia e deve conoscere in egual misura l'impiego delle varie armi.

Ciò non toglie, naturalmente, che nella specifica applicazione della legge si debba

tener conto della provenienza: sarà raro infatti che un generale di fanteria vada a comandare l'artiglieria e viceversa. Ma tutti i generali ugualmente devono essere pronti a qualsiasi comando, perchè soltanto così il concetto unitario che è fondamento del nostro apparecchio militare avrà piena e feconda attuazione.

Dicevo che la legge ha una duplice finalità: quella immediata e quella mediata.

Quella immediata è stata illustrata con molta sapienza e con acuta analisi dai camerati che mi hanno preceduto. Quella mediata è nel carattere morale della legge, è nell'assicurare l'avvenire, nel far sì che in qualsiasi contingenza non si verifichino più quei fatali squilibri che hanno alterato la vita dell'esercito e creato quel marasma dei quadri che ha reso necessario il ferro chirurgico.

Perchè dobbiamo avere il coraggio di chiamare così questa legge: un intervento chirurgico!

Essa contempla tutto, anche l'eventualità che ha determinato, per gran parte, lo squilibrio attuale: e cioè le promozioni in tempo di guerra.

Voi sapete quello che è successo durante il conflitto. L'esercito si è quadruplicato, necessariamente, per le esigenze della mobilitazione e si sono quadruplicati anche i Comandi, perchè ad ogni necessità di colmare i vuoti degli organici si provvedeva attraverso una promozione.

Che cosa è avvenuto? Che quando l'esercito si è contratto, dopo la guerra, negli organici di pace, si è trovata una esuberanza di quadri tale che tutti i provvedimenti transitorî e tutti i palliativi adoperati, fino ad oggi, non sono stati capaci di superare.

Quindi la legge prevede una particolare disposizione per il tempo di guerra, che noi abbiamo consigliato di modificare in parte nell'esame della Commissione, e cioè la concessione di incarichi del grado superiore.

Voi sapete che il meccanismo delle promozioni è assicurato con le vacanze obbligatorie.

Purtroppo, in tempo di guerra, le vacanze obbligatorie sono maggiori, perchè vi sono quelle che la legge chiama perdite definitive, le quali aumentano il numero dei vuoti e quindi le possibilità di promozione; ma tutto ciò non basta, per colmare le esigenze di un esercito mobilitato; e allora, ad evitare la successiva pletora nei gradi elevati, si adotterà il sistema degli incarichi del grado superiore, che conferiscono tutta l'autorità del grado stesso, sia nel campo morale, sia nel campo materiale, e che costituiscono logicamente titolo per la promozione definitiva, non appena questa sarà possibile secondo le norme generali.

Incarico ai gradi superiori, che dà la possibilità di avere comandanti energici giovani e fattivi, senza creare squilibri e senza riprodurre la situazione che nel passato si è verificata.

La legge attuale, onorevoli Camerati, inizialmente richiederà il sacrificio di nobilissime e ancor feconde energie: ma stabiliti i criteri di selezione, così rigidi e così severi, questi ufficiali non risulteranno affatto menomati nel loro carattere di prodi soldati.

Si deve assicurare l'avvenire, si deve riparare ad uno stato di disordine e ad una stasi, e quindi necessariamente tutte queste disposizioni severe, rigide e definitive, importano dei sacrifizi.

Noi salutiamo, e il nostro non è un saluto triste, ma sereno e consapevole, i Camerati che lasceranno, in conseguenza della legge, il servizio attivo; essi sapranno elevare il loro spirito al di sopra delle contingenze e dei loro interessi materiali, e aggiungeranno questo sacrifizio agli altri, ai molti che in pace e in guerra hanno compiuto per la vita, per l'onore e per la gloria del nostro Paese. (*Vivi applausi*).

E il Regime offre a questi Camerati un corrispettivo che è alto titolo di nobiltà: essi potranno essere impiegati nelle organizzazioni giovanili del Partito e dell'Opera Balilla.

Lo ha detto nel suo discorso schietto e appassionato, il Camerata generale Teruzzi; questo riconoscimento morale è un vincolo nuovo che si stabilisce tra l'Esercito della guerra e l'Armata della Rivoluzione.

Orbene, si è detto che ciò poteva prestarsi a critiche poichè si tratta, comunque, di ufficiali che lasciano il servizio, perchè non prescelti, i quali entrano nel campo della educazione militare dei giovani. Ma dobbiamo ben dire che altra cosa è il comandare un battaglione di fanteria di guerra, altra cosa è comandare una legione di Balilla. Per tale alto e nobile compito si esige soprattutto una caratteristica fondamentale, inderogabile: quella morale ed educativa, la fede e il prestigio, oltre ad una necessaria capacità militare.

Ma noi diciamo che la pupilla del Regime potrà accogliere tali bravi ufficiali con cuore gioioso e riconoscente, perchè la sua missione ne riuscirà sempre più consolidata, e perchè questi ufficiali sapranno ben preparare, nel cuore e nel braccio, i soldati di domani. (*Vive approvazioni*).

Onorevoli Camerati, ho finito questa mia breve esposizione pur riservandomi, in sede di discussione degli articoli, insieme col Camerata Sacco, di fornire tutti quei chiarimenti che saranno richiesti, o necessari per l'esame e per l'approvazione della legge.

Ma con sicura coscienza io devo dire che la legge stessa apre all'Esercito un periodo di preparazione fervida, e, pur attraverso il sacrifizio di molti ufficiali meritevoli e valorosi, ai quali peraltro si è cercato di venire incontro, sia nel campo materiale che in quello morale, chiude un periodo di crisi durata oltre quindici anni.

Ma, oltre le necessità transitorie, la legge sancisce una reale conquista nel campo dello spirito, e lo spirito nel momento conclusivo decide le sorti delle guerre, anche oltre la perfezione delle macchine, ed assicura ad un popolo giovane e sorretto dalla Fede la certezza della Vittoria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai relatori, al presidente della Giunta del bilancio, al presidente della Commissione e al Governo.

Il seguito di questa seduta è rinviato a venerdì.

Per i gloriosi Caduti della grande guerra.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano*). Onorevoli Camerati, domani il popolo italiano celebra il XIX anniversario della nostra entrata in guerra.

Vi invito, onorevoli Camerati, ad un minuto di raccoglimento, per elevare il nostro pensiero a tutti coloro che ci furono compagni nella lotta e che per la grandezza d'Italia chiusero per sempre gli occhi alla luce del sole.

(*Il Presidente, i Ministri e i Deputati, levando il braccio nel saluto romano, rimangono in piedi per alcuni istanti in commosso raccoglimento*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la prossima seduta che avrà luogo venerdì alle ore 16:

I. — Elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 2)

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste. (42)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato. (136)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320,000. (140)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico. (141)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro. (143)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo degli approvigionamenti dall'estero. (144)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8,300. (145)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare. (146)

III. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito. (130)

La seduta termina alle 19,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI